



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Antonella Simone

**Enrico Caruso e il diritto alla riservatezza.
Una difficile costruzione giuridica**

Numero XIV Anno 2021
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Verona), M. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Enrico Caruso e il diritto alla riservatezza. Una difficile costruzione giuridica

SOMMARIO: 1. Una crescente sensibilità etico-giuridica – 2. La persona tra interessi pubblici e privati – 3. Il diritto al riserbo. La vicenda Caruso sotto la lente degli interpreti – 4. Confini invalicabili – 5. Possibili ristori – 6. Un profluvio di riflessioni dottrinali tra attacchi e repliche – 7. Gli schieramenti – 8. Soluzioni non definitive.

1. *Una crescente sensibilità etico-giuridica*

La protezione della persona assurge a principio informatore dell'ordinamento vigente¹. La relativa tutela privatistica è stata inserita nel Codice civile del 1942 con le prime disposizioni a salvaguardia dell'integrità fisica, del nome e dell'immagine (artt. 5-10 c.c.)². Su

¹ Se il Codice napoleonico ed i testi ad esso ispirati, tra cui il Codice civile italiano del 1865, si concentrarono sui rapporti patrimoniali, tra il finire dell'Ottocento e l'inizio del Novecento le contingenze legate allo sviluppo tecnologico ed industriale e la connessa riflessione sulla situazione del cittadino e del lavoratore ampliarono la riflessione sugli ambiti dei diritti della personalità. Sul punto, cfr. G. CAZZETTA, *Premessa, Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, 2007, V-VI e *passim*. Molti spunti sugli scambi e sulle contaminazioni tra pubblico e privato tra XIX e XX secolo emergono dal recente lavoro di B. SORDI, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, 2020, spec. cap. III.

² Le normative penali ottocentesche, tra cui il Codice Zanardelli, avevano già previsto ipotesi di reato a difesa dei fondamentali attributi della persona (vita, libertà, reputazione, inviolabilità del segreto e del domicilio). Sulla più lenta evoluzione della sfera privata dell'individuo e della sua tutela, cfr. la ricostruzione di S. NIGER, *Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, Padova, 2006, 17-30. Diffusamente, sui processi codificatori e le innovazioni giuridiche e culturali, P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998; P. CARONI, *Saggi*

queste complesse e delicate tematiche l'elaborazione giuridica si è rin vigorita con l'entrata in vigore della Carta costituzionale (artt. 2, 3)³. Il diritto all'immagine, pur ricevendo una garanzia analoga a quella del nome, ha dovuto conciliarsi *in primis* con la libertà di manifestazione del pensiero e di stampa. Allo stesso modo, è emerso

sulla storia della codificazione, Milano, 1998; G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna: assolutismo e codificazione del diritto*, I, Bologna, 1998; E. DEZZA, *Lezioni di storia della codificazione civile*², Torino, 2000; ID., *Codici. Una riflessione di fine millennio*, in *Atti dell'incontro di studio Firenze 26-28 ottobre 2000*, a cura di P. Cappellini e B. Sordi, Milano, 2002; A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, 2003, ID., *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2007; S. SOLIMANO, *Il letto di Procuste. Diritto e politica nella formazione del Codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Milano, 2003; C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Roma-Bari, 2013; G. ASTUTI, *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successivi*, Torino, 2015; R. FERRANTE, *Un secolo sì legislativo. La genesi del modello otto-novecentesco di codificazione e la cultura giuridica*, Torino, 2015; P. ALVAZZI DEL FRATE, M. CAVINA, R. FERRANTE, N. SARTI, S. SOLIMANO, G. SPECIALE, E. TAVILLA, *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino, 2016, spec. P. ALVAZZI DEL FRATE, *Gli ordinamenti costituzionali*, 271-316, S. SOLIMANO, *Un secolo giuridico (1814-1916). Legislazione, cultura e scienza del diritto in Italia e in Europa*, 319-386; G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*², Torino, 2018. Sui recenti processi inversi cfr. N. IRTI, *L'età della decodificazione*, Milano, 1999; *Codificazione e decodificazione*, a cura di S. Aleo, I-II, Milano, 2019.

³ F. CARINGELLA, L. BUFFONI, *Manuale di diritto civile*⁴, Roma, 2013, 237 s. In merito allo strutturarsi dei diritti della personalità, la protezione può concentrarsi su singoli attributi (nome, immagine, reputazione) colmando le lacune con l'interpretazione estensiva, ovvero, nelle ipotesi più distanti dalle tipizzazioni normative, ricorrendo all'*analogia iuris* (tesi pluralista). La difesa può non limitarsi ad aspetti individuati da norme specifiche, ma essere riflesso di una garanzia generalizzata avente ad oggetto un unico diritto della personalità capace di manifestarsi in forme diverse (tesi monista). F. CARINGELLA, L. BUFFONI, *Manuale*, cit., 358. Per la storia del diritto (o dei diritti) della personalità, G. RESTA, *I diritti della personalità*, in G. ALPA, G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Milano, 2006, 361 ss., 383 ss. Per una concezione delle opere dell'ingegno assimilabile ai diritti della persona A. RAVÀ, *I diritti sulla propria persona, nella scienza e nella filosofia del diritto*, Torino, 1901; cfr. L. MOSCATI, *I giuristi e la tutela degli autori nell'Italia unita: tra storia e diritto*, in «Afferrare...l'inafferrabile». *I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Ottocento e Novecento*, in *Atti della giornata di studi storici e giuridici Brescia, 11 maggio 2012*, a cura di A. Sciumè e E. Fusar Poli, Milano, 2013, 89 ss.

che il diritto all'onore⁴ poteva entrare in contrasto con la libertà di espressione, della quale il diritto di cronaca, di critica e di satira sono estrinsecazione⁵. Se nell'area del *Common Law* il diritto alla *privacy*, come tutela correlata alla dimensione personale dell'individuo, era

⁴ D. CANTIMORI, in voce *Onore*, in *Dizionario di politica*, a cura del Partito nazionale fascista, III, Roma, 1940, lo definiva patrimonio morale dell'individuo consistente, dal punto di vista soggettivo, «nella consapevolezza che di tale patrimonio ha la persona stessa (dignità) ... di comportarsi in conformità delle norme morali accettate dalla società nella quale vive, e di possedere le virtù da essa società pregiate»; da quello oggettivo, «nel riconoscimento che gli altri tributano alle qualità sopraddette in una persona, nella reputazione, nell'estimazione e nella buona fama godute». L'idea dell'onore, «il senso della propria dignità, il desiderio di comportarsi in modo da confermare od ottenere un'alta reputazione di quelle virtù e di quelle capacità che di volta in volta sono tenute in estimazione» aveva la funzione «di conservare entro il gruppo o entro la società una determinata tradizione, un determinato livello, e di impedire deviazioni ma anche innovamenti», 309. Osservava che «la giurisdizione italiana del regime fascista ha dato una notevole importanza al concetto ... rafforzando la tutela delle persone fisiche e private dalle offese contro l'onore, tuttavia dalla dottrina e nei precetti non gli era accordata «quell'estensione che abbiamo notato in Germania», 310. A. DE SANCTIS RICCIARDONE, in voce *Onore*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIV, Roma, 1990, 1-15, ha segnalato «l'impossibilità di formulare un concetto unitario di onore privato, se non forzando in maniera arbitraria l'intero sistema di norme, giuridiche e morali, che ne toccano l'essenza o, direttamente o indirettamente, disciplinano i molteplici aspetti in cui esso si manifesta». L'onore riacquista una sua dimensione unitaria soltanto nel quadro delle garanzie che la Costituzione prevede per il singolo, per il gruppo, o per interessi collettivi rilevanti. Nel sistema italiano il quadro è quello dei diritti della personalità che gli conferisce autonomo rilievo e tutela giuridica, civile e penale, tanto come valore, che in riferimento alla stima oggettiva proveniente dall'ambiente sociale. A. DE SANCTIS RICCIARDONE, voce *Onore*, cit., 2 (I e II colonna). È stato altresì sostenuto che, a differenza del nome e dell'immagine, tuttora il diritto all'onore non ha una specifica protezione. Esso può desumersi dalle norme che incriminano l'ingiuria (art. 594 c.p.), come offesa all'onore e al decoro, e la diffamazione (art. 595 c.p.), che interviene in caso di lesione della reputazione attraverso comunicazioni tra due o più persone. La sua tutela civile si esplica nei rimedi inibitorio e risarcitorio, su cui F. CARINGELLA, L. BUFFONI, *Manuale*, cit., 380 s.

⁵ Cfr. App. Roma, 19 febbraio 1953, in *Mon. Trib.*, 1953, 149 ss. Trib. Milano, 30 giugno 1955, in *Giur. it.*, I, 2, 1955, 274 ss.

contemplato sin dal XIX secolo⁶, in Italia ha ricevuto un'esplicita disciplina solo con la l. n. 675 del 1996⁷. Intanto dottrina⁸ e

⁶ Cfr. S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, *The right to privacy*, in *Harvard Law Review*, IV, december 15, 1890, n. 5. Vedi: <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>. Cfr. S. RODOTÀ, *Intervista su privacy e libertà*, a cura di P. Conti, Roma-Bari, 2005, 8 s.; ID., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2015, spec. parte III; ID., *Tecnologie e diritti*, Bologna, 2021, 25 ss.; ID., *Riservatezza*, con un saggio di A. Soro, un ricordo di F. Gallo, Roma, 2021. Sulle origini e differenze concettuali del diritto alla *privacy* in ambito statunitense rispetto pure alla nozione delineatasi in Italia ed alle relative influenze, A. MANTELERO, *Il costo della privacy tra valore della persona e ragione d'impresa*, Milano, 2007, 1 ss., 14 ss.; cfr. V. ROPPO, *I diritti della personalità*, in *Banche dati, telematica e diritti della persona*, a cura di G. Alpa e M. Bessone, Padova, 1984, 62.

⁷ La l. n. 675, del 31.12.1996, è confluita nel 'Codice Privacy', d.lgs. n. 196/2003, a sua volta modificato dal d.lgs. n. 101/2018. Cfr. sul diritto alla riservatezza e sulla normativa a tutela dei dati personali, S. SICA, V. D'ANTONIO, G.M. RICCIO, *La nuova disciplina europea della privacy*, Padova, 2016; G. ALPA, *La 'proprietà' dei dati personali*, in *Una nuova visione strategica del sistema paese. Innovazione, sostenibilità e sicurezza*, a cura di P. Abet e V. De Luca, Milano, 2021, 13 ss.

⁸ M. FERRARA SANTAMARIA, *Il diritto alla illesa intimità privata*, in *Riv. dir. priv.*, I, 1937, 168, in apertura al suo saggio, segnalando qualche profilo dell'ideologia corporativa e statocentrica del regime, scriveva: «tra i più interessanti fenomeni dell'epoca moderna è il vario atteggiarsi del concorso, e talvolta del conflitto, tra gli interessi della vita privata e gli interessi della vita pubblica. Sebbene le esigenze della società tendano, sempre più, a prevalere sulle esigenze dei privati e molteplici limitazioni pubblicistiche s'impongano in maniera progressiva alla libertà e all'attività dei singoli, pure la sensibilità giuridica di tutti i tempi non ha potuto escludere, e tanto meno elidere, il rispetto dovuto socialmente a quella assoluta e individualissima categoria di spettanze, che sono i diritti della personalità, rientranti nell'ambito della vita familiare e della vita privata in genere». Il professore civilista, per testimoniarlo, riportava stralci di precedenti giudiziari, come il caso «di una minorenni facente professione di modella, ma ritratta fotograficamente nuda in cartoline illustrate, senza il consenso paterno, ed esposta alla indiscrezione della pubblica curiosità ... e al pascolo della pubblica contemplazione ... con discredito nell'altrui estimazione anche per il padre» (App. Torino, 5 marzo 1903, in *Giur. it.*, 1903, 1, 2, 712); «così ancora per abusiva pubblicità, senza il consenso paterno, data alle fotografie in pose invereconde di una minorenni, diffuse su cartoline illustrate; con considerazione dei pregiudizi che la riproduzione e la pubblicazione dell'effigie possa arrecare alla rispettabilità, all'onore, alla pace e ad altri legittimi interessi della persona ritrattata» (Cass. Torino, 1 giugno 1907, in *Riv. dir. comm.*, II, 1907, 471). M. FERRARA SANTAMARIA, *Il diritto*, cit., 183. Cfr. A. DE CUPIS,

giurisprudenza, specie di merito⁹, avevano da tempo accordato protezione a tale ‘figura’, consapevoli dell’accentuato incalzante «bisogno» di difendere «la personalità privata dalle varie possibili molestie della invadente, ossessionante e talvolta imperversante indiscrezione della vita pubblica e della pubblica curiosità»¹⁰.

Tra le norme credute più pertinenti al dibattito si poneva l’art. 10 c.c., integrato con gli artt. 96 e 97, l. n. 633 del 1941 *Sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*¹¹. Tali disposizioni consentivano di ritenere che qualora «l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli è esposta fuori dai casi in cui la legge lo consente, ovvero con pregiudizio del decoro o reputazione della stessa e dei menzionati congiunti», poteva ottenersi la cessazione dell’abuso ed il ristoro, a meno che non si trattasse di soggetto notorio (atleta, attore, politico) o di immagine trasmessa nel contesto di un avvenimento pubblico o per fini di interesse generale, ma sempre che la divulgazione non pregiudicasse la dignità dell’individuo. Andava sedimentandosi l’intento di limitare la diffusione dell’effigie, ma pure di dati e notizie, persino di personaggio famoso, che fossero stati sottratti indebitamente ed ingiustificatamente dalla «vita intima»¹².

In tema di offesa morale per mezzo della divulgazione cinematografica, nota a Trib. Napoli, 26 gennaio 1949, in *Foro it.*, 72, I, 1949, 506 s.

⁹ Trib. Roma, 14 settembre 1953, *Caruso c. Soc. p. a. Produzione associata Tirrena Asso film*, in *Foro it.*, 77, I, n. 4, 1954, 115 ss.; Trib. Milano, 24 settembre 1953, in *Mon. trib.*, 1954, 106; App. Milano, 27 ottobre 1954, in *Dir. aut.*, 1955, 221 ss; Trib. Roma, 23 febbraio 1955, in *Foro it.*, I, 1955, 927 ss; App. Roma, 17 maggio 1955, in *Foro it.*, I, 1956, 797. Cfr. Trib. Roma, 19 maggio 1949, in *Foro it.*, 1949, voce *Persona*, nn. 6-8.

¹⁰ M. FERRARA SANTAMARIA, *Il diritto*, cit., 169.

¹¹ Rispetto all’emersione e disciplina del diritto d’autore nel primo Codice civile italiano che all’art. 437, collocato sotto il titolo della proprietà, stabiliva che le produzioni dell’ingegno appartenevano ai loro autori secondo le norme stabilite dalle leggi speciali, cfr. C. LATINI, *Dei progressi del diritto civile in Italia. Una causa celebre sui versi di Giovanni Pascoli e l’emersione del diritto d’autore*, in *La codificazione nell’Italia postunitaria 1865-2015. Atti del workshop Camerino, 29 ottobre 2015*, a cura di R. Favale e C. Latini, Camerino, 2016, 15-31. Cfr. L. MOSCATI, *Diritti d’autore. Storia e comparazione nei sistemi di civil law e di common law*, Milano, 2020, spec. 208 ss. Sul rapporto arte-diritto, cfr. ID., *Sulla parodia e la causa D’Annunzio- Scarpetta*, in *Historia et Ius*, 20/2021, 1-16.

¹² F. CARINGELLA, L. BUFFONI, *Manuale*, cit., 379-381.

La memoria di Enrico Caruso, oltre a legarsi alle sue formidabili doti canore, nei primissimi anni della Repubblica italiana fu al centro di un'animata controversia giudiziaria, che catalizzò l'attenzione di molti *iurisperiti* per riflettere sui contenuti e definire i confini di tutela delle distinte situazioni soggettive, come della misura da garantire ad ognuno. L'occasione di scontro e di confronto fu offerta nel 1951 da un film biografico, di cui i discendenti chiesero l'immediato sequestro per inibirne la visione ufficiale e quindi la circolazione¹³.

Invero, sin dagli anni '30, si argomentava che i diritti della personalità imponessero il rispetto della riservatezza della sfera privata, «sin dove una limitazione di tal riserbo non è imposta da ragioni di ordine pubblico o di superiore interesse sociale», avallando che «su questo punto, in via di principio, si riuniscono tutti i consensi»¹⁴, la *communis opinio*. La discussione era andata infervorandosi «nella concreta determinazione dei limiti tra la tendenza individualistica e gelosa del singolo, spinta talvolta

¹³ Cfr. A. DE CUPIS, *Ancora in tema di offesa morale per mezzo della divulgazione cinematografica*, nota ad ord. Pret. Roma, 19 novembre 1951, *Caruso c. Soc. p. a. Produzione associata Tirrena Asso film*, che non concesse il sequestro cautelativo del film, in *Foro it.*, 75, I, 1952, 149-155. La Pretura, pur occupandosi «non solo di un diritto soggettivo all'immagine, ma anche di quello alla illesa intimità della vita privata», reputò quest'ultimo sacrificabile in caso di individui noti, «conferendo il nostro ordinamento giuridico una netta prevalenza all'interesse pubblico, il quale esige che siano conosciuti sia le fattezze sia gli episodi, anche della vita intima, della persona celebre, col solo limite della inviolabilità del segreto per fatti ed avvenimenti disonorevoli». Il diritto di opporsi alla loro pubblicità e diffusione, però, veniva meno per «precedente divulgazione»: divenuti «parte della universale conoscenza», contribuivano «alla complessiva valutazione e raffigurazione della persona illustre» (149-152), purché non alterati «al punto di travisare o sminuire la personalità che, dal reale avvenimento dei fatti, risulta lumeggiata in un determinato momento storico», 153. A fronte di tali assunti, da civilista, De Cupis constatava «dolorosamente» quanto fosse rischioso, «per i valori attinenti alla persona, il moderno strumento cinematografico ... Tanto più pericoloso quanto più corvivo e indulgente si palesa il giudizio di chi è chiamato a pronunziarsi sull'offesa di quei valori. Questi dovrebbero essere difesi dal giudice con rigore corrispondente a quello che può rinvenirsi nella legge e nello spirito che la anima; laddove, al posto di tale rigore, si riscontra un'indulgenza per gli interessi contrapposti, che fa spostare gli esatti limiti del lecito, riducendo la giusta sfera della difesa giuridica», 149.

¹⁴ M. FERRARA SANTAMARIA, *Il diritto*, cit., 177.

sino ad un'esclusività quasi anarchica» e quella «investigatrice e indiscreta della società», in grado di condurre ad «una indiscrezione quasi comunista»¹⁵. Erano tempi in cui i richiami di valore politico rendevano senz'altro più efficace la riflessione ed agevolmente riuscivano a stigmatizzare situazioni di fatto non conformi all'integralità dell'ideologia dominante.

Vent'anni dopo si registravano però, ancora molte resistenze a riconoscere la vigenza di un vero e proprio diritto alla riservatezza, tanto che la disputa sulle incertezze a cui dava adito quel campo era pronta ad animarsi. Giovanni Pugliese, cattedratico di Diritto romano ed avvocato, commentando la decisione del Tribunale di Roma sulla vertenza Caruso ne giudicava erronee le conclusioni¹⁶, in gran parte conformi, a suo dire, a quelle esplicate da una parte della dottrina. Specie Adriano De Cupis¹⁷ aveva sostenuto che la celebrità di un soggetto comportava una

¹⁵ M. FERRARA SANTAMARIA, *Il diritto*, cit., 177. Cfr. A. MANTELETO, *Il costo*, cit., 17 ss., 24.

¹⁶ Di origine piemontese ed allievo di Gino Segrè, avviò i suoi approfondimenti sul «diritto civile attuale» nel periodo dell'insegnamento triestino negli anni '40, come emerge da C.A. CANNATA, voce *Pugliese, Giovanni*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Bircocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletto, II, Bologna, 2013, 1639. G. PUGLIESE in, *Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni cinematografiche*, nota a Trib. Roma, 14 settembre 1953, in *Foro it.*, 77, n. 4, I, 1954, 117, si dichiarava avvocato (125) e richiamava Ferrara Santamaria, il quale aveva osservato che «per contrapporre, anche giuridicamente un argine al dilagare della indiscrezione pubblicistica o addirittura pubblicitaria, si è creduto dover invocare un vero e proprio diritto dei privati alla protezione giuridica della loro sfera di vita intima, sottratta, per la sua stessa natura, ad ogni curiosa investigazione e conoscenza altrui. Si è parlato, quindi, d'inviolabilità del segreto della vita privata; di rispetto doveroso per la intimità della esistenza domestica; di necessaria discrezione verso la 'murata vita privata'; di protezione inerente ai privati per la loro 'sfera segreta di vita'; e in fine di un vero e proprio diritto subiettivo dei singoli alla 'riservatezza' o alla 'illesa intimità privata', anzi, ... di un vero e proprio 'diritto alla privacy'». Ferrara Santamaria ipotizzava si trattasse «di una configurazione specifica del fondamentale diritto della personalità; ossia di una di quelle tipiche affermazioni autonome, che vanno assumendo gradualmente i vari diritti individuali, quando riescono, per la loro cresciuta importanza, a districarsi e staccarsi dalla grande massa amorfa delle spettanze della personalità», in M. FERRARA SANTAMARIA, *Il diritto*, cit., 169 s.

¹⁷ A. DE CUPIS, *Ancora in tema*, cit., 149-155. Cfr. le anticipazioni in A. DE CUPIS, *Il diritto all'onore e il diritto alla riservatezza*, Milano, 1948.

restrizione della riservatezza; «espandendosi l'individuo oltre i normali limiti» di un'esistenza ordinaria, finiva con «appartenere alla società per cui assume tanta importanza e tanto interesse». A questa sorta di compenetrazione non poteva essere frapposto «il normale e totale velo del riserbo personale. Ciò è logico, e risulta dalla legge». Aggiungendo, però, che il sacrificio che investiva «la custodia» dell'individualità «non può eccedere l'esatta portata del medesimo pubblico interesse»¹⁸. Difatti, aveva individuato una zona per tutti inviolabile nell'ambito del vivere più intimo, ove l'attenzione collettiva degradava «a curiosità indiscreta di cose destinate per loro natura, indistintamente, a restar riservate, e quindi non è degno di assumere rilievo giuridico»¹⁹. Appariva opportuno specificare che «la sensibilità umana costantemente comprende in questo delicato settore quella parte di vita che si svolge nel sacrario delle mura domestiche, nell'intimità familiare, ovvero si consuma nelle passioni amoroze». Né era eccessivo considerare, «alla guisa del frutto proibito», riguardo a questa porzione «gelosissima» di esistenza che: «quanto più si accresce la grandezza dell'individuo, altrettanto aumenta l'altrui desiderio di sapere come egli si comporti in quei momenti e in quegli ambienti in cui è semplice creatura umana, anziché personaggio della storia, e come viva le comuni passioni». Sembrava, questa, «la vendetta dell'uomo mediocre, inteso a ricercare, nella vita degli uomini grandi, quegli aspetti che li riportano al comune livello umano»²⁰.

A fronte delle vigorose esternazioni e valutazioni dell'illustre civilista, già particolarmente attento alla «sistemazione concettuale» dei diritti

¹⁸ Siffatto interesse poteva ricadere sugli atti attraverso cui le celebrità «partecipano, come protagonisti, alla pubblica vita collettiva», ma anche riguardare la vita privata, alla luce dell'utilità di conoscere «gli avvenimenti attraverso cui certi uomini hanno accresciuto le dimensioni e il senso della propria personalità». A. DE CUPIS, *Ancora in tema*, cit., 149 s.

¹⁹ Il riserbo copriva quella parte della vita «che ogni essere umano desidera, con particolare intensità, di sottrarre alla curiosità popolare, in quanto contiene atti, ed esprime sentimenti, di fronte a cui la conoscenza dei terzi rappresenta indiscreta violazione e superamento della barriera destinata a tutti proteggere contro l'altrui sguardo». A. DE CUPIS, *Ancora in tema*, cit., 150.

²⁰ A. DE CUPIS, *Ancora in tema*, cit., 150.

della personalità²¹, il Pugliese riscaldava la contesa interpretativa mettendo, invece, seriamente in dubbio che le norme dell'ordinamento positivo permettessero «di indurre l'esistenza di un diritto di ogni persona all'astensione dei terzi da atti di curiosità e di indiscrezione sulla sua vita», segnalando l'«ancora incerta determinazione» di tali situazioni soggettive «da parte della giurisprudenza e della dottrina», a cui solo di recente le norme legislative iniziavano a fornire una guida. La delicatezza della questione traspariva non meno dalla «natura stessa di quei diritti e dei beni che tutelano, potendo facilmente il giurista e il giudice venire

²¹ A lui si deve «l'unità concettuale di situazioni giuridiche soggettive per l'addietro considerate episodicamente dalla dottrina, e per le quali si dubitava che si potesse propriamente parlare di diritti soggettivi». Fu il «primo giurista ad usare il termine di diritto alla riservatezza nel nuovo codice civile» concependolo come «diritto fondamentale della personalità». C. SCOGNAMIGLIO, voce *De Cupis, Adriano jr*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi italiani (XII-XX secolo)*, cit., I, 669, che riporta in sintesi gli autorevoli giudizi espressi da Bianca e da Auletta. In proposito spec. C.M. BIANCA, *Il diritto alla riservatezza*, in *Valore della persona e giustizia contrattuale. Scritti in onore di Adriano De Cupis*, Milano, 2005, 37, gli attribuiva il merito di aver segnalato «come in passato i trattati e i manuali di diritto civile non facessero cenno dei diritti della personalità e come forti diffidenze e riserve si levassero sulla consistenza della categoria di tali diritti e sul posto ad essa spettante nel quadro generale dell'ordinamento». Osservava che le stesse «movevano dalla tradizione pubblicistica della tutela della persona, consacrata nelle storiche 'carte dei diritti' come tutela nei confronti del Potere Pubblico» e che «l'assenza del diritto privato relativamente alla tutela della persona si rispecchiava nei 'grandi' codici civili». Questi ultimi avevano tralasciato i diritti inviolabili dell'uomo, «sostanzialmente ignorati pure dal nostro vigente codice civile, che non contiene una parte dedicata ai diritti della personalità, prevedendo solo il diritto al nome e il diritto all'immagine: neanche questi diritti erano menzionati nel codice civile del 1865». La dottrina aveva contestato la categoria dei diritti della personalità «sulla base della concezione del diritto soggettivo improntata al modello del diritto di proprietà, come diritto patrimoniale avente ad oggetto un bene materiale». Il De Cupis, invece, aveva criticato efficacemente tale impostazione, «rilevando la configurabilità di interessi inerenti alla persona che sono suscettibili di tutela giuridica, e che anzi appaiono meritevoli di tutela più dei beni economici». Dunque, «rovesciando la tradizionale visione civilistica», aveva posto «da persona umana al centro dell'universo giuridico». C.M. BIANCA, *Il diritto*, cit., 37 s. Cfr. T.A. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978, spec. 93 s., nt. 90, in cui indica le opere determinanti del De Cupis e il suo ricorso all'«analogia», segnalando l'evoluzione del pensiero giuridico anche nella ricostruzione del fondamento normativo della riservatezza.

attratti a varcare i confini ... fra il campo delle norme giuridiche e quello della morale o della pura e semplice correttezza»²².

2. La persona tra interessi pubblici e privati

Nel 1953, il Tribunale di Roma era stato investito della controversia avviata dai congiunti del tenore Enrico Caruso contro la Tirrena Asso film che, senza interpellarli, a tre decenni dalla scomparsa aveva diffuso la pellicola *Leggenda di una voce*. La Corte ritenne «lecito rievocare in un film, anche senza il consenso degli aventi diritto, la vita di una persona celebre», con estromissione di quegli avvenimenti privati la cui narrazione, «non essendo giustificata dalle esigenze della valutazione della personalità e della conoscenza delle circostanze che hanno concorso alla formazione di essa», appaga solo il desiderio «di indiscrezione del pubblico, e con esclusione, comunque, di quei fatti, anche se veri, dalla divulgazione dei quali possa derivare un pregiudizio all'onore, al decoro o alla reputazione della persona rappresentata»²³. Riconoscendo al figlio ed ai nipoti dell'artista la salvaguardia del nome, dell'immagine, della riservatezza e dell'onore del defunto, la magistratura romana argomentava che gli artt. 8 e 10 c.c. e 597 c.p., pur avvalorando che i diritti di personalità si estinguono con la morte e negano successione, concedevano «un potere di agire a difesa di attributi della personalità intima a determinati congiunti ... per un interesse proprio e

²² G. PUGLIESE, *Il preteso diritto*, cit., 116 s., dichiarava di trovare conforto sia nella giurisprudenza riportata da E. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore*, Torino, 1943, 502, che nel manuale di L. ENNECERUS, H.C. NIPPERDEY, *Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts*, I, Marburg, 1931, 283, oltre che nelle conclusioni di S. MESSINA, *Le indiscrezioni artistiche e letterarie*, in *Dir. aut.*, Roma, 1947, 306 ss., che «nel discriminare le indiscrezioni lecite da quelle illecite, ... finisce sempre col ravvisare una lesione, non della semplice riservatezza, bensì dell'onore, della reputazione o del decoro», 117. Cfr. per la casistica, sempre Messina, 287 ss., richiamato in Pugliese pure a pagina 120.

²³ Trib. Roma, 14 settembre 1953, cit., 115. Cfr. Trib. Napoli, 26 gennaio 1949, con nota di A. DE CUPIS, in *Foro it.*, I, 1949, 505 ss.

non quali eredi». La legittimazione fondava su un interesse «che il diritto positivo esplicitamente riconosce»²⁴.

Il Tribunale vagliò la liceità della contestata invadenza di un'iniziativa cinematografica, che non si era limitata a trarre dalle vicende di un uomo ispirazione per un'opera romanzata inidonea a identificarlo, ma si era palesata come biografica, ascrivendogli ogni episodio illustrato sulle scene. In tal modo la pellicola concretava la forma «più importante e più vasta di indiscrezione artistica» in quanto utilizzava il nome, l'immagine, le abitudini e le traversie dell'individuo riprodotto, sviluppandoli secondo le esigenze del mezzo di rappresentazione²⁵. In effetti, come osservarono i giudici, in armonia con le necessità della convivenza nell'ordinamento non vi era un divieto che colpiva, in modo assoluto e generale, l'uso della personalità di altri. Pur considerandola presupposto di ogni diritto, essa non conferiva al titolare «il potere di respingere qualsiasi invasione di terzi» nella sua sfera. Piuttosto venivano riconosciuti specifici diritti aventi per oggetto «beni essenziali alla esplicazione» di quella e postulati come argini all'irruzione nell'intimità. Il sistema giuridico li individuava «come elementi inerenti alla persona ..., come beni ideali e non come beni patrimoniali, di guisa che la tutela di essi ha un contenuto essenzialmente morale». Gli abusi commessi contro gli attributi della persona potevano esser «presi in considerazione solo ed in quanto determinino lesione degli interessi personali o ideali che i diritti stessi tutelano», mentre un danno patrimoniale poteva essere conseguenza indiretta del pregiudizio «all'interesse ideale»²⁶.

Consapevole che l'impiego nel film della persona altrui e delle sue traversie interferiva con il diritto al nome, all'immagine ed «eventualmente» con quelli alla riservatezza e all'onore, la Corte romana ritenne allora di dover accertare se si potesse tollerare, ed entro quali confini, un simile utilizzo in caso di celebrità. Valicando le particolarità della controversia Caruso, l'occasione si rivelò proficua per elaborare importanti puntualizzazioni di portata generale. Si chiarì che ai sensi

²⁴ Trib. Roma, 14 settembre 1953, cit., 118 s.

²⁵ Trib. Roma, 14 settembre 1953, cit., 121.

²⁶ Trib. Roma, 14 settembre 1953, cit., 122-125.

dell'art. 7 c.c. si verificava usurpazione del nome se il terzo lo assumeva per sé o, con pregiudizio dell'avente diritto, per designare un ente extra-personale o soggetto di fantasia, ma non quando il «personaggio riproduce la stessa persona cui il nome spetta». Quest'ultima circostanza, però, poteva divenire sistema per ascrivere ad un soggetto condotte disdicevoli o infamanti, in tal caso «la lesione consisterà proprio nell'attribuzione alla persona reale o nella divulgazione di tali fatti od azioni e l'illecito riguarderà, a seconda dei casi, l'onore o la riservatezza della persona stessa, ma non il nome in sé»²⁷. Il Tribunale spiegava altresì, che l'art. 10 c.c., nell'impedire l'esposizione dell'immagine senza il consenso, includeva la maschera scenica perché, nonostante fosse il risultato dell'interpretazione di un attore, serviva a diffondere, con l'imitazione pure di voce e movimenti, le caratteristiche fisiche del rappresentato, rendendo «di pubblico dominio gli attributi che la legge sottrae all'esposizione».

Né potevano trascurarsi le deroghe al divieto in ragione di un rinvio «alla notorietà della persona riprodotta, o all'ufficio pubblico ricoperto», ma pure «a necessità di giustizia o di polizia o a scopi scientifici didattici o culturali», nonché «in relazione a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico». Per tali eccezioni la norma codicistica rimandava all'art. 97 della l. dir. autore ed il Collegio opportunamente precisava che, pur attenendo al ritratto, le stesse si riferivano ad ogni «oggetto in cui è stata impressa l'immagine», reputandole così estensibili a qualsiasi forma di duplicato o rappresentazione in copia. Al tempo stesso, esso curò di aggiungere e precisare che «il divieto relativo alla pubblicazione della immagine, che di per sé costituisce un limite alla riproduzione cinematografica di una persona normale senza il consenso di lei, quando ... non ricorrono le particolari esigenze o gli scopi elencati nel citato art. 97, cessa quando si tratta di persona notoria o celebre»²⁸.

Dalla ricostruzione operata dai giudici; e secondo il dettato della normativa speciale, l'interesse individuale alla riservatezza dell'immagine

²⁷ Trib. Roma, 14 settembre 1953, cit., 125 s.

²⁸ Trib. Roma, 14 settembre 1953, cit., 126.

era destinato a cedere di fronte a quello collettivo di apprendere per ragioni varie le fattezze della persona. Tuttavia, il divieto doveva riacquisire tutta la sua efficacia, anche rispetto ad una celebrità, quando l'esposizione o la pubblicazione potessero recare «pregiudizio all'onore, alla reputazione ed al decoro». Potrebbe avallarsi che l'intento del legislatore, nel fissare le deroghe, fosse stato quello di conferire rilievo giuridico ai casi in cui si raffigurava un autentico e serio interesse pubblico alla conoscenza dell'immagine personale, senza attribuirgli dimensioni abnormi.

Tuttavia, al di là delle discussioni di principio, non risultava affatto agevole tracciare una precisa linea di confine nel caso concreto. Generale criterio conduttore poteva ritenersi quello dell'autorevolezza ed importanza dell'interesse della collettività alla conoscenza dei tratti, come di particolari vicende personali, delle persone celebri. Le limitazioni apportate dall'art. 97 co. 1 a quella che il civilista romano aveva colto come «generale tutela del prezioso bene della riservatezza personale», assumevano il carattere di eccezioni per cui richiedevano un'applicazione «secondo la loro giusta ed esatta portata». Infatti, l'illustre professore, in merito a tale contenzioso, aveva più esaurientemente spiegato che l'interesse comune fondava «sull'ufficio pubblico (coperto), né p[oteva] superare la sfera delle sue manifestazioni. Parimenti, le necessità di giustizia o di polizia, gli scopi scientifici, didattici o culturali, costitui[va]no altrettante ipotesi in cui il senso della individualità d[oveva] cedere di fronte ad opposte esigenze di carattere generale, ben precise e ben gravi»²⁹.

Per De Cupis, la limitazione del diritto all'immagine e la divulgazione della stessa era possibile perché «la figura del ritrattato è semplice elemento del fatto, avvenimento o cerimonia d'interesse pubblico o svoltasi in pubblico»; oltretutto a chi vi partecipava poteva «anche imputarsi il tacito consentimento alla riproduzione in più copie». Consapevole che le persone note dovevano subire il sacrificio del loro riserbo, «imposto dal serio e giustificato interesse della collettività alla conoscenza della loro effigie, della loro vita e delle loro opere», aveva

²⁹ A. DE CUPIS, *Ancora in tema*, cit., 151.

messo in risalto che ciò era legittimo solo se la pubblica diffusione potesse rendere una migliore valutazione delle cause del successo, dell'importanza sociale acquisita, ammettendo «la giusta prevalenza dell'istanza sociale su quella individuale». Al contrario, laddove la propagazione servisse ad alimentare il puro gusto della curiosità «con sacrificio dei sentimenti personali più gelosamente riservati», non poteva ritenersi oggetto di un interesse capace di assumere rilievo giuridico: «conserva, allora, pieno valore la necessità etico-giuridica di tutelare la persona umana, ogni persona umana, nella sua fondamentale esigenza della riservatezza»³⁰.

3. *Il diritto al riserbo. La vicenda Caruso sotto la lente degli interpreti*

Nell'opera cinematografica, l'imitazione della voce, elemento distintivo della personalità del Caruso³¹, era stata affidata all'ugola potente di Mario Del Monaco, come specificato nei manifesti pubblicitari e nelle didascalie del film. Il Tribunale non vi ravvisava offesa perché la voce, pur non paragonabile a quella dell'artista napoletano, era dotata di quello spessore che escludeva pregiudizi anche perché la riproduzione si era svolta senza offendere il decoro e la reputazione del cantante partenopeo. D'altronde gli istanti non avevano alcun diritto di far usare nel film le registrazioni foniche del loro defunto, anche tecnicamente inadatte ai fini della resa finale. Rispetto alla doglianza che ad interpretarlo fosse stato Ermanno Randi, «caduto vittima di un delitto che ha posto in luce l'immoralità della sua vita intima», il giudicante esclude il danno all'onore, dovendosi guardare esclusivamente al «fatto oggettivo dell'interpretazione e cioè al modo in cui è stata eseguita la riproduzione della persona ...; data la inconfondibile distinzione tra l'attore interprete e il personaggio interpretato, non vi è nessuna possibilità che le qualità immorali del

³⁰ A. DE CUPIS, *Ancora in tema*, cit., 150.

³¹ Cfr. A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1950, in cui aveva sostenuto che la voce dell'attore rafforzava l'effetto della riproduzione: «essa accresce difatti l'illusione di avere innanzi a sé la persona rappresentata», 112.

primo possano riflettersi nel secondo o comunque incidere sulla dignità di lui»³².

In merito all'impiego degli episodi biografici del tenore e in assenza di autorizzazione o consenso, occorre tracciare precisi confini. Senza alcun dubbio, in riferimento all'uomo comune, l'imputazione di fatti narrati incontrava sicuri limiti nel diritto alla sua riservatezza ed in quello all'onore: «si deve ammettere che il nostro ordinamento, pur non prevedendolo esplicitamente, riconosce l'esistenza di un diritto alla riservatezza o privatezza»³³. La sentenza della magistratura romana, dopo l'ammissione, procedeva a definirlo: «si concreta nel divieto di qualsiasi ingerenza estranea nella sfera della vita privata della persona e di qualsiasi indiscrezione, da parte di terzi, su quei fatti o comportamenti personali che, non pubblici per loro natura, non sono destinati alla pubblicità». Ai fini del riconoscimento, inquadramento e regolamentazione del 'novello' diritto, volto a soddisfare «un'esigenza fondamentale della personalità», il Tribunale ritenne opportuno riferirsi, «in mancanza di esplicite norme di legge, alla disciplina relativa al diritto

³² Trib. Roma, 14 settembre 1953, cit., 127.

³³ L'uso di tale ultimo appellativo è tratto da G. PUGLIESE, *Il preteso diritto*, cit., 117, ed attribuito a Salvatore Messina. M. FERRARA SANTAMARIA, *Il diritto*, cit., 172, lo aveva rintracciato come «un diritto, assoluto e inviolabile, della personalità, consistente nella libera facoltà di mantenere nel riserbo della intimità privata e di sottrarre ad ogni pubblicità, o a certe forme di pubblicità, certi modi di essere della propria persona e certe cose o situazioni ad essa inerenti. ... una specie di diritto d'inedito, applicato alla sfera d'intimità della persona, ed escludente in vario grado l'ingerenza di estranea conoscibilità e pubblicità, oltre i limiti imposti da ragioni di ordine pubblico. Onde, il contravvenire al doveroso rispetto di questa tutela dell'intimità e della discrezione privata, costituisce già un delitto civile, col relativo obbligo di risarcimento dei danni, anche quando non arriva inoltre a costituire, per la sua intensità antisociale, pure un reato». Per non limitare la protezione ai segreti, «per comprendervi tutti gli altri infiniti casi di tutela contro le indicazioni arrecanti molestia al riserbo», preferiva adottare la formula «diritto alla illesa intimità privata», 170. Il «buon senso», lo portava ad ammettere che «non occorre che la riservatezza dovuta al rispetto dell'intimità privata, sia assoluta, ed escluda ogni conoscibilità o pubblicità di un oggetto privato o di un privato stato di fatto o di spirito della persona ... Il campo sottratto alla indiscrezione del pubblico può, in realtà, contrastare solo in parte con la conoscenza altrui e con la notorietà e pubblicità», 174.

alla immagine, ... tutelata come una manifestazione della riservatezza della persona»³⁴.

Il diritto al riserbo veniva così dichiarato vigente nell'ordinamento giuridico italiano ed ancorato normativamente all'art. 10 c.c., ma anche a leggi specifiche come la n. 633/1941. Proprio l'analogia tra le due tutele induceva a sostenere che anche il diritto alla riservatezza poteva tollerare deroghe in caso di persone celebri nel mondo dello spettacolo. L'interesse del pubblico a conoscere comportamenti e storie di vita era degno della medesima protezione di quello riguardante il volto o il profilo corporeo. Di certo implicava l'acquisizione di ciò che poteva contribuire alla notorietà o a formarsene un'opinione, ma l'invasione della *privacy*, che era altro, doveva sempre essere giustificata, non tollerando «indiscrezioni nella sfera della vita privata» rispondenti soltanto ad un mero «riprovevole senso di curiosità o pettegolezzo del pubblico»³⁵.

Uniformandosi alle posizioni assunte dal De Cupis, la Corte pertanto precisava che la limitazione alla riservatezza della persona dettata dalla notorietà esigeva comunque un equo temperamento tra l'interesse generale e quello individuale, in modo che il primo non potesse determinare un ingiustificato sacrificio del secondo. Un loro preventivo bilanciamento era impraticabile, mentre sarebbero stati i caratteri della fama ed il campo (politico, artistico) in cui l'individuo si era affermato a determinare «una maggiore o minore penetrazione» in quella sfera³⁶. Affermata l'esistenza del diritto rimaneva da armonizzarlo con gli altri interessi e libertà, anche di rilievo costituzionale, con la consapevolezza che l'ordinamento non avrebbe potuto assecondare la diffusa «pettegola e morbosa curiosità»³⁷.

Apertosi con la vicenda giudiziaria un cantiere di riflessioni e di dispute, il coevo intervento del professore torinese si orientò per negare

³⁴ Trib. Roma, 14 settembre 1953, cit., 128.

³⁵ Cass., 12 dicembre 1955, n. 3860, in *Giur. it.*, I, 1, 1956, 326 ss., chiari che lo scopo dell'informazione doveva essere di «sensibilizzare l'opinione pubblica intorno a fatti rilevanti per la vita sociale», non di soddisfare la curiosità altrui.

³⁶ Trib. Roma, 14 settembre 1953, cit., 128.

³⁷ A. DE CUPIS, *Ancora in tema*, cit., 150.

l'idea che le richiamate norme sull'esposizione di immagini o ritratti fossero esplicazione del preteso novello diritto. A suo avviso, la scelta compiuta dal Tribunale romano dipendeva da un'insufficiente analisi del bene tutelato: «esponendo e pubblicando l'immagine di un'altra persona, non si viola soltanto la sua sfera di riservatezza, ... ma si incide immediatamente sulla sua personalità». Nel mondo sensibile l'individuo si manifesta col suo corpo e la sua fisionomia, pertanto chi ne adoperava la figura riprodotta, che della personalità è «misteriosa e quasi divina impronta»³⁸, impiegava in realtà l'uomo, «moltiplicandone senza il suo volere la presenza morale»³⁹. Pur permanendo dubbi sulla definizione dell'oggetto protetto con il diritto all'immagine, occorreva riconoscergli, «nella scala dei valori umani, un posto più alto» rispetto ad altri, mostrandosi «più strettamente connesso alla personalità che non il bene della così detta riservatezza». Pugliese sosteneva che la legge, vietando l'esposizione dell'aspetto (nonché implicitamente l'utilizzazione della voce registrata), escludeva «molto più che non l'indiscrezione nella sua sfera privata». Tuttavia precisava che «dal fatto che sia vietato il più non si ha nessun motivo di dedurre che sia vietato il meno»⁴⁰.

Dal punto di vista del professore piemontese, a dimostrazione dell'esistenza del tanto discusso diritto non potevano adoperarsi gli artt. 12 e 24 della l. dir. autore sul c.d. 'diritto di inedito', o gli artt. 93-96 della stessa, che vietavano la divulgazione senza consenso di memorie personali e familiari e di corrispondenze epistolari; e neppure gli artt. 616-622 c.p., che, in armonia con l'art. 15 Cost.⁴¹, punivano la violazione e rivelazione di corrispondenze, di conversazioni telefoniche, di documenti segreti e segreti professionali. Tali disposizioni, infatti, si limitavano a consentire «all'individuo di elevare una barriera tra sé e i

³⁸ Cfr. B. DUSI, *Cenni intorno al diritto all'immagine dal punto di vista sistematico e legislativo*, in *Studi senesi in onore di Moriani*, II, XXIII, Torino, 1906, 211.

³⁹ G. PUGLIESE, *Il preteso diritto*, cit., 118. Cfr. B. DUSI, *Del diritto all'immagine*, in *Riv. dir. comm.*, II, 1907, 434.

⁴⁰ G. PUGLIESE, *Il preteso diritto*, cit., 118.

⁴¹ «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge».

terzi, per custodire, al riparo di essa, opinioni e giudizi, sentimenti e passioni», oltre che «i fatti e le vicende che lo concernono direttamente e che vuole mantenere segreti»⁴². Affinché tale sfera fosse protetta da ingerenze altrui, l'interessato doveva porla «dietro la cortina di segretezza ammessa dalla legge», con l'accorgimento di parlare nella propria casa senza la presenza di estranei o di narrare vicende in missive e comunicazioni riservate. Ai terzi era proibito «procurarsi la conoscenza di fatti e pensieri di una persona, introducendosi ... nel suo domicilio o violando la sua corrispondenza, nonché di divulgare codeste notizie, di pubblicare le sue memorie o i suoi scritti».

Pugliese ribadiva che il soggetto, qualora non avesse seguito le accortezze previste per tutelare la sua vita intima ed altri ne fossero venuti a conoscenza senza commettere alcuna trasgressione, se ne rendeva direttamente responsabile e la diffusione, «sia in discorsi o scritti più o meno privati (dai pettegolezzi ai vari *Journaux*, Diari e Taccuini, di cui è così frequente oggi la pubblicazione), sia in studi di carattere politico o scientifico, sia ancora in biografie o romanzi», doveva ritenersi «in sé e per sé perfettamente lecita». Altrimenti si sarebbe accordata «un'ingiustificata rilevanza alle capricciose e talvolta isteriche suscettibilità individuali», mortificando le arti, la scienza, il giornalismo, e confondendo «ciò che è di cattivo gusto, scorretto o anche moralmente spregevole con ciò che è antiggiuridico». Proprio per tali ragioni l'allievo di Segrè segnalava l'importanza del confine tra il campo del diritto e quello della morale o della semplice correttezza: «riferire ad altri quanto si è appreso in via confidenziale, divulgare questa notizia, farne materia di un'opera destinata al pubblico potrà essere talvolta immorale, talaltra di cattivo gusto, spesso disdicevole e scorretto, ma non sarà solo perciò giuridicamente illecito».

⁴² G. PUGLIESE, *Il preteso diritto*, cit., 118, «alla stessa direttiva obbedisce la possibilità, concessa teoricamente a tutti e ribadita dall'art. 14 della Costituzione, di avere un'abitazione chiusa agli altrui sguardi, anche a quelli della pubblica autorità (lontana essendo, non tanto dalle possibilità della nostra tecnica, quanto per fortuna dall'orientamento del nostro diritto la diabolica idea del «teleschermo», col quale, nel potente romanzo di Orwell, 1984, il governo o il partito di uno Stato totalitario futuro sorveglia gli individui nell'intimità della loro casa)».

Rimanendo formalisticamente sul terreno del «puro diritto positivo», egli dichiarava non solo l'inesistenza di una norma che garantisse la riservatezza, ma che a tale riconoscimento non si poteva pervenire ricorrendo all'estensione analogica delle proibizioni contenute nelle diverse disposizioni esaminate. Le stesse ponevano un'eccezione alla libertà di parola, di divulgazione del pensiero, di stampa, di creazione artistica, pertanto un tale procedimento interpretativo avrebbe violato *in primis* l'art. 14 disp. prel.; «d'altra parte – e ciò conta molto di più – non vi sarebbe materia per un'applicazione analogica, in quanto sia la norma che vieta in generale l'esposizione e la pubblicazione dell'immagine altrui; sia quelle che in varia guisa tutelano il segreto, hanno una propria e specifica giustificazione, la quale non varrebbe per il supposto divieto di violare la cosiddetta riservatezza o privatezza. Altra la fattispecie, altro il principio informatore». Naturalmente la mancanza di uno specifico diritto non significava che fosse lecito rendere pubblici azioni e pensieri altrui. Serviva che fossero veri e che l'interessato potesse rettificarli, come previsto dalla legge sulla stampa. «Occorre soprattutto sottolineare il secondo limite, che consiste, come è ovvio, nel divieto di propalare o pubblicare fatti e pensieri, che possano ledere l'onore, la reputazione e il decoro della persona»⁴³.

Alla luce delle discussioni che animavano la materia e delle difficoltà di tracciare argini che impedissero di danneggiare distinti interessi protetti dall'ordinamento giuridico, il Tribunale dichiarò di non poter pienamente condividere e accogliere la tesi sostenuta dagli istanti, secondo cui ciò che avveniva tra le pareti domestiche e che riguardava le relazioni amorose costituiva un limite inderogabile dalle invadenze esterne, anche nell'interesse delle celebrità. A supporto di tali assunti era stato invocato specificamente l'art. 93 della l. dir. autore che vietava la pubblicazione senza consenso delle corrispondenze epistolari, delle

⁴³ «Il principio, che emerge dall'art. 505 cod. pen., e che viene ribadito dall'art. 97 legge sul diritto d'autore, è senza dubbio applicabile nel nostro caso; e non importa in sede civile che il reato eventualmente non sia perfetto per mancanza di dolo o non sia penalmente perseguibile per mancanza di querela. La verità dei fatti e dei pensieri non elimina il divieto». G. PUGLIESE, *Il preteso diritto*, cit., 119.

memorie personali e degli altri scritti di carattere confidenziale o inerenti all'intimità, eccetto che per motivi attinenti ad un giudizio o per esigenze di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare. Nella sentenza si osservava che il divieto fondava sulla specialità dell'oggetto tutelato, ovvero scritti contenenti stati d'animo e sentimenti della persona per i quali, in considerazione del tono confidenziale, si intendeva mantenere il riserbo. Nel contemperamento dei diversi interessi coinvolti, del pubblico e del famoso tenore, la magistratura romana concluse che «la divulgazione dei fatti dovrà essere contenuta nei limiti dello stretto necessario e dovrà avvenire, comunque, con quella discrezione che la delicatezza della materia comporta»⁴⁴. Se esigenze dell'arte e della cultura potevano giustificare una maggiore interferenza, il sacrificio avrebbe dovuto commisurarsi al reale pregio artistico dell'opera o all'effettivo rilievo scientifico o storico delle notizie diffuse col mezzo della pellicola.

La pronuncia, dunque, prendeva atto della concreta esigenza di tutelare la vita privata dalle intromissioni sempre più penetranti dovute ai nuovi progressi della comunicazione e delle sue modalità tecniche. La diffusione di dati sensibili era in continua crescita anche perché l'opinione pubblica appariva affascinata dal *gossip*, specie se relativo alle abitudini, all'intimità ed all'esuberanza di persone note, per criticarle, ma anche emularle, se possibile. Si avverte proprio come il giudice di merito, oltre a soffermarsi su aspetti di teoria generale, quali la definizione del concetto di diritto alla riservatezza, spinto dai fatti e dal sentire dei tempi ragionasse sul 'dato positivo' attivandosi nella ricerca di appigli normativi che potessero consentire, pure attraverso l'applicazione analogica, di dare cittadinanza al diritto al riserbo all'interno dell'ordinamento italiano. Trapelava l'intento di dar risposta a precise esigenze sociali di tutela della vita intima rese più vulnerabili in conseguenza dell'esplosiva diffusione ed invadenza dei *media*⁴⁵.

⁴⁴ Trib. Roma, 14 settembre 1953, cit., 128 s.

⁴⁵ F. COLAO, L. LACCHÈ, C. STORTI nella *Premessa a Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, a cura di F. Colao, L. Lacchè e C. Storti, Bologna, 2008, mostrano come l'opinione pubblica incide sull'amministrazione della giustizia che «non

Tuttavia, il docente piemontese ribadiva che «alla larghezza delle enunciazioni», distinguo e discussioni sull'esistenza del diritto alla riservatezza, e sulla sua necessità, contenuti nella pronuncia e nelle riflessioni della scienza giuridica⁴⁶, non era seguita «una persuasiva

di rado diventa spazio di tensioni e di conflitti che hanno valenza politica, costituzionale, sociale», 13. Lo stesso processo penale moderno, la sua evoluzione normativa e strutturale, non può ricostruirsi senza «cogliere gli elementi di interazione fra pubblicità del dibattimento, attività delle corti, giurie, stampa e opinione pubblica». Lungo un cinquantennio, tra Ottocento e Novecento, l'opinione pubblica diventa protagonista e «singolare Giano bifronte: porta nel processo la logica del controllo, dell'esame critico, della 'pubblicità razionale', ma al tempo stesso 'pervade' il sacro recinto di Temi, addita i 'colpevoli' tramite la voce pubblica, 'innesca' errori giudiziari, suggerisce e preme attraverso la stampa periodica, mette in tensione giuria e magistratura, è insomma, al tempo stesso, attrice e spettatrice, parte in causa e 'tribunale'», 12 s. G. CIANFEROTTI, *Introduzione. Logica del processo, logica del giudizio ed opinione pubblica*, in *Processo*, cit., ha sottolineato come l'affermazione di un'opinione pubblica «giudiziaria», può mettere in pericolo la logica e l'essenza del giudizio: «La locuzione processo penale, opinione pubblica e libertà di stampa non indica termini pacificamente coordinati, complementari, concettualmente e idealmente affini, che si completano a vicenda in una unità semantica funzionale alla logica processuale, ma piuttosto un rapporto difficile, contrastante, che tende inevitabilmente, per ragioni costitutive, a divenire una polarità, una dicotomia, una opposizione ontologica, sia che l'opinione pubblica intervenga nel processo come parte sia che intervenga come giuria», 17, cfr. 22-26. Sul rapporto tra processo e opinione pubblica M.N. MILETTI, *Un processo per la Terza Italia. Il codice di procedura penale del 1913*, I. *L'attesa*, Milano, 2003, 315-359; P. MARCHETTI, *Introduzione*, in *Inchiesta penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare*, in *Atti del convegno (Teramo, 4 maggio 2006)*, a cura di P. Marchetti, Napoli, 2007, XIII; L. LACCHÈ, *Introduzione*, in *Giornale di storia costituzionale*, 6/II, 2003, 8 s.; ID., «L'opinione pubblica saggiamente rappresentata». *Giurie e corti d'assise nei processi celebri tra Ottocento e Novecento*, in *Inchiesta*, cit., 89-147; ID., *Una lettura alla moda. Opinione pubblica, «processi infiniti» e pubblicità in Italia tra Otto e Novecento*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, *Atti del convegno (Foggia, 5-6 maggio 2006)*, a cura di M.N. Miletta, Milano, 2006, 459-513. L'opinione pubblica, che può sicuramente assolvere una funzione di tramite e garanzia giuridica e sociale, continua a mostrare risvolti negativi dei quali si è occupata anche M. PIGNATA, *Il giudice 'giudicato'. La magistratura al vaglio dell'opinione pubblica, in Il potere dei conflitti. Testimonianze sulla storia della magistratura italiana*, a cura di O. Abbamonte, Torino, 2015, 313-322.

⁴⁶ In G. PUGLIESE, *Il preteso diritto*, cit., 117, sono richiamati pure J. KOHLER, (cfr. *Das Autorrecht*, Jena, 1880) laddove aveva sostenuto che anche nel caso di persone note alla vita pubblica di un paese, il segreto della loro intima esistenza doveva essere rispettato,

dimostrazione» recante «argomenti di diritto positivo»⁴⁷, limitandosi soltanto ad «assiomi moralistici o sociologici», nonché proposte che avrebbero potuto rilevare, viste le contingenze e le lacune, «tutt'al più *de lege ferenda*»⁴⁸.

4. *Confini invalicabili*

L'analisi di Pugliese concludeva che un'attenta interpretazione delle norme richiamate era fine a sé stessa e non supportava affatto l'esistenza

poiché da esso poteva dipendere la felicità della vita privata. Bisognava evitare cattiverie, indiscrezioni e scandali. La pubblicità era vietata, se non consentita dall'interessato. In *Eigenbild im Recht*, Berlin, 1903, l'A. riportava la sent. del Trib. Impero tedesco, 29.11.1898, che aveva invocato il riserbo contro «la 'indiscrezione' di chi aveva fotografato una signorina in costume da bagno e poi venduto tale fotografia», gettando «una luce sinistra sul sentimento di pudore e di moralità della signorina, danneggiandola gravemente nella estimazione dei terzi», 32. A. RAVÀ, *Istituzioni di diritto privato*, Padova, 1937, specificava che «la qualità di persona richiede ed esige che alla persona stessa sia riservata una certa sfera, relativa ai lati più gelosi e più intimi di essa e della sua attività, nella quale non sia lecito ad alcuno di ingerirsi e di entrare. Da ciò un generale diritto alla riservatezza, che ha molteplici esplicazioni», 211, 157 s. Riferimenti anche a L. FERRARA, *Riproduzione abusiva di ritratto altrui*, nota a Trib. Milano, 1 dicembre 1938, in *Dir. aut.*, 1938, 501 ss.; ID., *Istituzioni diritto privato*, I, Torino, 1939, 149 ss., 174.

⁴⁷ Per M. FERRARA SANTAMARIA, *Il diritto*, cit., 174, occorre un «concreto riferimento a norme di diritto positivo, per escludere ogni sospetto di vaghe teorizzazioni in questa ricerca della delineazione scientifica di un nuovo aspetto autonomo dei diritti della personalità». Oltre a richiami a giurisprudenza e dottrina, spec. 180 ss., spiegava che «dal punto di vista legislativo, la tutela di questo diritto consiste in realtà nella protezione contro i delitti ... e contro i delitti civili e i quasi delitti ... Varie leggi speciali tutelano, inoltre, questo diritto alla illesa intimità privata, con disposizioni di carattere civile e penale». Per circoscriverlo nei suoi giusti confini, chiariva che doveva trattarsi «di vero e proprio campo riservato, dalla legge, dalla consuetudine e dalle idee di moralità e socialità comunemente accolte, alla sfera inviolabile della intimità segreta e discreta della persona, libera e insindacabile disponente dei limiti in cui essa intende esporsi o sottrarsi a una non necessaria pubblicità», 172 s. Constatava che in poche figure tipiche l'intimità era espressamente protetta da leggi. «In tante altre circostanze, essa, non trovando protezione in apposite norme, rientra nel campo generale della repressione civilistica dei delitti o quasi delitti in corrispondenza coi principi di ordine pubblico, di morale e di buon costume comunemente accolti», 177.

⁴⁸ G. PUGLIESE, *Il preteso diritto*, cit., 117.

del diritto alla riservatezza. Il citato art. 97, 2° co., non asseriva che la riproduzione dell'immagine di persona affermata dovesse essere «giustificata», ma che «è giustificata dalla notorietà, sicché non richiede il consenso di nessuno» specie al cospetto di una sufficiente popolarità. La medesima «necessità» si poteva legare ad un fine di giustizia o di polizia: «può fornire in codesto caso la giustificazione, che in altri casi è fornita dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto dalla persona o ancora dallo scopo scientifico, didattico o culturale». In definitiva, per il romanista il diritto alla riservatezza in generale non era riconosciuto dall'ordinamento italiano e pure se lo fosse stato non avrebbe trovato applicazione riguardo a certe tipologie di persone (*ex* art. 97): «la conclusione da trarre è ovvia. Anche rimanendo nell'ordine di idee della sentenza, un solo limite si può scorgere alla libertà di riprodurre l'immagine di una persona celebre e di rappresentare sullo schermo vicende attinenti alla sua vita privata: quello della lesione del suo onore, della sua reputazione o del suo decoro»⁴⁹.

Pure il Tribunale di Roma aveva chiarito che quanto contenuto nel film poteva essere adattato alle esigenze artistiche, ma la facoltà di usare la persona e la sua vita incontrava un imprescindibile argine laddove «la legge riconosce il bene dell'onore e lo garantisce contro le offese dei terzi con sanzioni penali e civili. Trattasi di un bene essenziale, di un attributo fondamentale della personalità, il quale non tollera deroghe od eccezioni». La riproduzione della vita altrui non poteva mai divenire strumento, anche inconsapevole, per divulgare ed addossare al rappresentato caratteristiche e fatti lesivi della sua reputazione o decoro. I giudici affermavano in maniera perentoria che «nessuna deroga ammette questo divieto rispetto alla celebrità della persona, né alle esigenze dell'arte, né alla notorietà dei fatti». Alla luce della tutela accordata dall'ordinamento positivo, solo eccezionalmente, ed a precisi effetti, poteva ammettersi la *exceptio veritatis*⁵⁰. Fra l'altro i limiti posti dal

⁴⁹ G. PUGLIESE, *Il preteso diritto*, cit., 120 s.

⁵⁰ «Le stesse esigenze della storia, se permettono la narrazione dei fatti appurati attraverso una valutazione obiettiva e consapevole critica, escludono che possano essere propalati fatti, per altro offensivi, che non abbiano una tale base di verità, e cioè

diritto al riserbo e all'onore permanevano dopo la morte dell'uomo, «fino a quando siano in vita i suoi congiunti» titolari (*ex artt. 10 c.c., 597 c.p.*) di un «autonomo interesse alla tutela della riservatezza e della memoria del defunto»⁵¹. Il diritto all'onore ed alla dignità del defunto rappresentavano dunque gli unici punti su cui erano in accordo le argomentazioni dei giudici e le *opiniones* della *scientia iuris*.

Sulla base di tali dissertazioni, il Collegio giudicante aveva esaminato accuratamente la pellicola, ricavandone la netta impressione che «i fatti e le vicende narrate» fossero estrapolati «dalla vita» reale del tenore napoletano, nonostante la didascalia parlasse di «rievocazione poetica». Tra le parti criticate spiccava quella che descriveva la povertà ed il basso livello sociale del contesto familiare del Caruso attraverso specifici episodi, come il minacciato pignoramento dell'agente dell'esattoria o la reazione violenta del padre per la rottura di una misera brocca di latte. Senza dire delle scene relative allo stato di ubriachezza dell'artista in occasione del debutto a Trapani ed allo scherno da parte del pubblico. Non meno grave, per i discendenti, era quel *frame* impresso sulla locandina, che mostrava l'artista sconfortato dall'insuccesso in cima ad una scogliera, pronto a lanciarsi in mare e distolto dal richiamo della «donna amata». Erano contestate le sequenze relative a tale relazione, in particolare l'abbraccio di lei già coniugata. Infine, l'episodio in cui la maestra Tebaldi proferiva parole di fuoco: «la sola voce, non educata come la tua, ti lascerebbe al livello degli animali»⁵².

Eccetto l'ultima sequenza in cui era evidente l'intento didattico, per il Tribunale di Roma le parti segnalate costituivano «vere e proprie offese al decoro e all'onore del celebre cantante» che giustificavano «ampiamente» le lamentele dei familiari, trattandosi «dell'attribuzione e della divulgazione di fatti disdicevoli e contrari alla morale», che comunque gettavano «un'ombra sfavorevole sugli intimi valori e sul mito

non siano il frutto di ricerche condotte con i rigori della scienza, o che comunque non appaiano necessari ai fini della ricostruzione della figura del 'personaggio storico'. Trib. Roma, 14 settembre 1953, cit., 129.

⁵¹ Cfr. sulla tutela della riservatezza dopo la morte, T.A. AULETTA, *Riservatezza*, cit., 213-218.

⁵² Trib. Roma, 14 settembre 1953, cit., 130.

di Caruso, la cui memoria è ancora così viva tra il popolo italiano». Per la magistratura investita della vicenda alcuni di quegli avvenimenti infamanti non potevano ritenersi «storicamente accertati», perché le biografie preesistenti rientravano tra le «storie romanzate», in cui immaginazione ed invenzione prevalevano sulla «serietà dell'informazione». Infatti, da nessuna risultava un proposito di suicidio scongiurato dall'amata⁵³.

Escludendo la pretesa notorietà o storicità dei fatti descritti, la sentenza aveva finito per asserire che l'eventuale precedente narrazione in testi letterari non giustificava l'indiscrezione cinematografica avvenuta senza autorizzazione, «data la più vasta ed efficace diffusione del film». Il professore romano si era soffermato in special modo su quest'ultimo particolare, allertando che si era di fronte ad una circolazione invasiva, da assumere come «la più grave e pericolosa» tra quelle del suo tempo. Il cinema sonoro era enormemente intrigante e suggestivo: «riprodurre il movimento, espressione di vita delle persone e delle cose, significa riprodurre la mutevole vita di queste e di quelle». La maschera scenica con la sequenza di suoni e immagini appariva una potente trovata destinata «a impressionare fortemente gli spettatori e ad imprimersi nel loro ricordo». La platea era divenuta immensa perché la visione poteva essere continuamente e simultaneamente ripetuta, difatti «il costume moderno ha convogliato verso questo genere di spettacolo, facilmente accessibile alla mentalità media e non eccessivamente costoso, enormi masse di pubblico». In quei tempi, «efficacia rappresentativa e diffusione del film» rendevano la pellicola «un mezzo di divulgazione, la cui pericolosità e[ra] pari alla possibile utilità». Pertanto, la riservatezza poteva soffrirne un pregiudizio non paragonabile a quello causato da altri strumenti, quali la forma letteraria. Quest'ultima risultava meno

⁵³ La magistratura ricostruiva che nei testi su Caruso già in circolazione ve ne era un accenno. Tuttavia il racconto appariva meno screditante di quello del film delineando: «un'idea fugacemente insorta nella mente di Caruso, il quale però la respinse immediatamente, con la forza interiore dello spirito, vedendo la fotografia della madre defunta e ricordando l'esortazione che quest'ultima, quando era ancora in vita, gli aveva spesso rivolto di proseguire nella dura via dell'arte a cui il dono divino della voce lo indirizzava». Trib. Roma, 14 settembre 1953, cit., 131.

dannosa, «sia per la mancanza dell'elemento visivo e acustico per il quale la rappresentazione cinematografica agisce direttamente sui sensi degli spettatori, sia per la infinitamente minore diffusione». Se ovunque si leggeva molto meno rispetto alla proiezione di film, «in Italia, poi, dove la tiratura dei migliori libri difficilmente supera qualche migliaio di copie, il confronto colla diffusione del film è ancora più eloquente!» Conseguentemente si giustificava «il grido di allarme come il richiamo a un più vigile rispetto dell'altrui persona da parte dei produttori di pellicole»⁵⁴, e non solo.

Queste considerazioni rispecchiavano adeguatamente la realtà di un Paese in cui l'analfabetismo, i costi e le censure sulla stampa, oltre che i ritardi nello sviluppo dei mezzi di comunicazione rispetto ad altri contesti ordinamentali⁵⁵, avevano determinato scarsa considerazione giuridica per la tutela della *privacy*⁵⁶ almeno fino al secondo dopoguerra⁵⁷. L'esigenza venne all'attenzione degli operatori del diritto dopo che fu

⁵⁴ A. DE CUPIS, *Ancora in tema*, cit., 151 s.

⁵⁵ A. FIGONE, *Il diritto alla riservatezza nell'ordinamento francese*, in *Il diritto alla riservatezza in Italia ed in Francia. Due esperienze a confronto*, a cura di M. Bessone e G. Giacobbe, Padova, 1988, 571 ss.

⁵⁶ Il prof. Mantelero ha dichiarato di trarre conferma del disinteresse per la riservatezza, della società italiana e del suo diritto, dall'esame dei repertori della giurisprudenza degli anni precedenti alla pronuncia sul Caruso, «ove i casi di lesione del riserbo sono quasi inesistenti, mentre prevalgono gli illeciti di diffamazione, non di rado connessi all'animosità della lotta politica». Anzi la stessa percezione dei diritti della personalità per l'Autore è emersa solo dopo l'opera di A. RAVÀ, *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto*, in *Riv. it. scienze giur.*, XXXI, 1901, 289 ss. e XXXII, 1 ss., tanto che unicamente a partire da tale anno nel *Repertorio del Foro italiano* comparve una specifica voce dedicata '*ai diritti sulla persona propria*'. Inoltre ha segnalato che ciononostante, fino alla fine degli anni Trenta, il materiale giurisprudenziale e bibliografico reperibile sui diritti della personalità risulta davvero esiguo. Cfr. *Repertorio Foro it., Diritti d'autore, Immagine, Ingiuria, Onore, Persona, Reputazione, Responsabilità civile, Ritratto, Riserbo, Stampa, 1880-1940*. A. MANTELERO, *Il costo*, cit., 29 s.

⁵⁷ Cfr. F. LIGI, *Contributo allo studio comparato dei diritti della personalità negli ordinamenti: tedesco, americano, francese e italiano*, in *Annuario dir. comp. e studi legisl.*, XXXI, 1956, 150, 199. Cfr. G. ALPA, in B. MARKESINIS, G. ALPA, *Il diritto alla privacy nell'esperienza di common law e nell'esperienza italiana*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 51, 1997, 443 s.

incrementato il sistema educativo⁵⁸ ed assicurata una maggiore libertà di cronaca⁵⁹, specie con l'immissione, nelle frequentazioni personali e nelle case, di radio, cinema e soprattutto della televisione.

Il Tribunale, mostrando sensibilità verso tali tematiche, ritenne che le vicende della povertà dell'ambiente familiare e dell'abbraccio con una donna sposata costituissero, «se non anche una offesa al decoro, quanto meno una indebita ingerenza nella sfera della riservatezza», non giustificata dalla fama. La ragionevole valutazione degli sforzi e delle difficoltà che una persona ha dovuto affrontare per affermare il proprio talento fa accrescere la stima nei suoi confronti, ma «deve essere contenuta nei limiti della descrizione e della dignità personale e familiare, e non deve penetrare tanto profondamente nella sfera della vita privata da mettere in luce, o addirittura da inventare disdicevoli situazioni o caratteri odiosi o antipatici di altri componenti della famiglia, così come avvenuto nel film». La narrazione visiva appariva volta a catturare l'attenzione del pubblico «al fine esclusivo di assicurare un successo commerciale». Se nulla di dannoso poteva riscontrarsi nell'esposizione di un amore giovanile, era forzata ed illecita la rappresentazione di quel contatto fisico che, collegato al proposito suicida, costituiva almeno «una indebita invasione nella sfera di riservatezza della persona» anche se celebre⁶⁰.

⁵⁸ Cfr. M. MORATTI, *Scuola e Università nei documenti parlamentari gentiliani*, in *Giovanni Gentile. Filosofo italiano. Atti del Convegno, Roma 17 giugno 2004*, a cura di D. Citi e M. Pera, Soveria Mannelli, 2004, 77-107; I. STOLZI, *Politica sociale e regime fascista: un'ipotesi di lettura*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XLVI, I, 2017, 241 ss. Con il r.d. 31.10.1923, n. 2410, istitutivo di un apposito comitato presso il Ministero della pubblica istruzione, fu avviato di un vasto programma di alfabetizzazione e di rinnovamento nazionale, come emerge da I. DEL BAGNO, *Da Incapaci a disabili. Minorati sensoriali e cultura dei diritti*, Torino, 2021, 172. Cfr. Camera dei Deputati, Legislatura XXVII, *La legislazione fascista 1922-1928 (I-VII)*, II, Roma s.d., parte VIII, 1184; G. BELARDELLI, *Il Ventennio degli intellettuali. Cultura, politica, ideologia nell'Italia fascista*, Roma-Bari, 2005.

⁵⁹ Cfr. O BERGAMINI, *La democrazia della stampa. Storia del giornalismo*, Bari, 2006 (ried. 2013), 253, 273, 322 ss.

⁶⁰ Trib. Roma, 14 settembre 1953, cit., 131.

Snocciolando la questione giuridica in tutti i suoi addentellati, per De Cupis si ledeva sempre il decoro di un individuo quando, senza assegnare «qualità o atti eticamente degradanti, si offende pur sempre la sua dignità, attribuendo difetti fisici o intellettuali, ovvero una posizione sociale inferiore». Sottolineare la miseria dell'ambiente giovanile dell'artista, con la descrizione di episodi personali e familiari non edificanti dal punto di vista strettamente morale e culminanti nel tentativo di suicidio, costituiva altresì «offesa dell'onore strettamente inteso». Il suicidio, «in un paese come l'Italia, in cui la morale sociale è largamente permeata di elementi religiosi cattolici», era riprovato dalla stessa 'etica nazionale'. Averlo rappresentato sul manifesto ufficiale palesava la volontà «di richiamare l'attenzione del pubblico attraverso un episodio tanto teatrale quanto moralmente riprovevole. La diffusione cinematografica di tutto ciò menomava quella considerazione dei terzi, nella quale si rifletteva la dignità personale del soggetto rappresentato: era, quindi, pregiudicata la sua reputazione, ovverossia la manifestazione sociale del suo onore». In sintesi, il diritto all'onore poteva ritenersi leso in tutti i suoi aspetti. Nemmeno sfuggiva al giurista il dettaglio per cui la figura del grande Caruso era stata interpretata da un attore di fama non proprio integerrima. «La personalità morale dell'interprete ... può essere favorevole o sfavorevole per la dignità del soggetto. ... Che il pubblico veda rappresentato colui che si annovera tra le somme glorie dell'arte lirica nazionale da un attore la cui notorietà deriva dall'ambiguità morale e dalla conseguente tragedia, determina un accostamento certo esteriore, tra due persone, ma che è in contrasto con la dignità della prima»⁶¹.

Il Pugliese si mostrava più tollerante rispetto ai contenuti divulgati con il prodotto della 'settima arte'. Premettendo che la capacità offensiva della diffusione di fatti altrui non era un fenomeno obiettivamente misurabile, né capace di rimanere costante nel tempo ed a prescindere dalle circostanze, il giurista riteneva dovesse valutarsi caso per caso, vagliando il momento a cui l'evento si riferiva e la correlazione con altri accadimenti: «il tempo che tutti eguaglia, come smussa le asperità e i contrasti, così attenua o addirittura elimina il *virius* diffamatorio insito

⁶¹ A. DE CUPIS, *Ancora in tema*, cit., 152 s.

potenzialmente in un dato episodio». Il riferire intorno al suo stato di indigenza o ad un suo insuccesso poteva ledere la reputazione di una persona, qualora il primo fosse ancora attuale ed il secondo recente. Mentre, appartenendo tali condizioni al passato, il peso dell'esposizione appariva ben differente. Trattandosi poi di persona defunta, la cui fama era «cristallizzata nell'ammirazione dei posteri», occorre molta cautela prima di poter asserire che l'enunciazione di certe 'debolezze' potesse effettivamente lederla. «Solo chi immagina la vita umana come se fosse vissuta da angeli, può sostenere che la reputazione di una persona celebre, fosse pure di un santo, è offesa dal risalto che si dia alle vicende oscure attraverso cui sia passata; essenziale è che non si alteri il rapporto fra luci e ombre»⁶².

Anche in sede dottrinale, oltre che giudiziaria, la vicenda Caruso sembrava candidarsi all'eternità. La sentenza del Tribunale aveva statuito che la notorietà degli aspetti intimi del tenore, in parte eventualmente già raggiunta attraverso i testi letterari, non era tale da giustificare l'ulteriore e maggiore divulgazione attraverso il film. Il cattedratico torinese segnalava la difformità della pronuncia da quella resa dal Pretore di Roma in sede di richiesta del sequestro del film. Quest'ultimo non lo aveva concesso, ritenendo che siffatta misura non avrebbe impedito la diffusione di fatti da considerarsi oramai noti a molti, indipendentemente dal mezzo impiegato. Nel motivare il suo diniego, il magistrato aveva precisato che «non solo la rievocazione biografica, ma anche l'elaborazione drammatica e poetica degli episodi, siano o non onorevoli o decorosi, della persona celebre non costituisce illecito se, per la creazione dell'opera, ci si avvalga di episodi appartenenti all'universale conoscenza e divenuti quindi patrimonio di tutti»⁶³. Il De Cupis, pur affermando che «non può dirsi esser rivelato, ora, al pubblico ciò che già precedentemente era stato rivelato» e dunque riconoscendo valore scriminante alla notorietà dei fatti, nel caso concreto non aveva ritenuto la conoscenza completamente realizzata a causa della maggiore efficacia

⁶² G. PUGLIESE, *Il preteso diritto*, cit., 121.

⁶³ Cfr. Pret. Roma, 19 novembre 1951, in *Foro it.*, cit., 152.

divulgativa dell'opera cinematografica⁶⁴. Secondo Pugliese, invece, il Pretore aveva correttamente osservato che la rappresentazione di fatti di pubblico dominio, ossia accertati anche dagli storici e divulgati con testi scritti⁶⁵, non costituiva illecito. Solo la stampa periodica offriva minore affidamento⁶⁶. A suo parere potevano dunque essere esposti «fatti in sé poco onorevoli o poco decorosi» perché la loro pubblica conoscenza impediva la diffamazione: «l'onore, la reputazione, il decoro, che sono oggetto di tutela, sia in sede penale, sia in sede civile, non rappresentano beni astratti, goduti in eguale misura da qualsiasi individuo, ma beni concreti, che sono protetti se e nella misura in cui appartengono effettivamente all'individuo di cui si tratta». Non bisognava dunque concentrarsi sull'efficacia del mezzo di diffusione, posto che le notizie erano già di pubblico dominio. D'altronde, se un tentativo di graduazione fosse stato effettuato, si poteva dire che l'immediata e imponente efficacia del film era compensata dalla «più profonda e più durevole penetrazione del libro» e dalla sua maggiore autorità⁶⁷.

Sostenere l'illiceità dell'esposizione delle vicende contestate richiedeva la prova dell'idoneità ad offendere l'onore o il decoro del cantante. Per Pugliese, «dimostrazione impossibile» su tutti i fronti⁶⁸.

⁶⁴ A. DE CUPIS, *Ancora in tema*, cit., 153. Sul punto, il prof. Pugliese lamentava l'incerto orientamento della giurisprudenza e della dottrina in sede penale (Trib. Roma, 28 febbraio 1950, in *Foro it.*, voce *Ingiuria*, nn. 72-77, Rep. 1950, che aveva ritenuto diffamazione la pubblicazione dei precedenti penali di un individuo; nonché V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, VIII, Torino, 1951, 386 ss).

⁶⁵ In argomento, Trib. Torino, 5 luglio 1935, in *Foro it.*, voce *Cognome*, n. 5, Rep. 1935; Trib. Napoli, 26 gennaio 1949, cit., 506, con nota contraria di De Cupis, richiamati in G. PUGLIESE, *Il preteso diritto*, cit., 122.

⁶⁶ Cfr. Trib. Roma, 13 ottobre 1950, in *Foro it.*, I, 1951, 975.

⁶⁷ G. PUGLIESE, *Il preteso diritto*, cit., 122.

⁶⁸ «Né il giudizio può cambiare per il fatto che la miseria sia illustrata, fra l'altro, con l'intervento di un agente delle tasse che minaccia, nemmeno eseguisce, un pignoramento 'per pochi quattrini', nota di colore assolutamente innocua, ... Lo stesso deve dirsi della reazione del padre verso il figlio, ancora ragazzo, per la rottura di una brocca di latte: episodi che avvengono 'nelle migliori famiglie' senza recare disdoro né al figlio né al padre». In riferimento alla coniugata «si pensi: un casto abbraccio di addio, non preceduto, a quanto pare, né seguito da altre effusioni, offenderebbe l'onore o almeno il decoro, non della donna, ma dell'uomo, del quale d'altronde sono notissime

Quanto al gesto estremo, «non sarebbe invero disonorevole avere avuto un proposito di suicidio e averne anche iniziato l'attuazione, specie se in condizioni psichiche alterate; disonorevole potrebbe essere invece non avere trovato la forza di allontanare da sé quell'idea»⁶⁹.

Tirando le fila del discorso, il giurista si dichiarava per nulla persuaso dalle tesi del Tribunale in merito alla valutazione della pellicola. L'illiceità degli avvenimenti non gli sembrava affatto provata sotto il profilo dei principi giuridici, ma nemmeno sotto quello dei fatti, «anzi la esposizione contenuta nella sentenza fornisce elementi per considerarli senz'altro leciti». Rispetto agli episodi dell'ubriachezza e del suicidio Pugliese osservava: «può darsi che per l'uno o per l'altro di essi la conclusione della sentenza abbia qualche fondamento; ma deve nondimeno rilevarsi che, per non avere avuto la guida di sicuri e esatti principi, il Tribunale ha trascurato di analizzare e non ha posto in conveniente risalto quegli elementi di fatto che nella specie potevano essere decisivi»⁷⁰.

le successive e ben più compromettenti esperienze!» In merito all'ubriachezza in occasione del debutto a Trapani e al tentativo di suicidio, riteneva potesse, in astratto, configurarsi un'offesa al decoro nel primo caso ed all'onore nell'altro, «se è vero che il tentativo di suicidio è un atto moralmente riprovato». Tuttavia, in concreto, riguardo alla prima, sarebbe stato necessario sapere se era presentata nel film come «conseguenza di precedenti episodi, che vi diano giustificazione, se il disdoro che il cantante ne riceve venga o no quasi subito riscattato, se infine l'episodio sia o no riferito in vari libri messi a disposizione del pubblico». G. PUGLIESE, *Il preteso diritto*, cit., 123.

⁶⁹ «D'altra parte, la sentenza accenna a libri che avrebbero già riferito il proposito di suicidio, nonché soprattutto a una lettera autografa (e pubblica) dello stesso Caruso che lo confermerebbe; ma, mentre esclude che i libri parlino anche di un principio di attuazione, non illustra sotto questo aspetto il contenuto della lettera autografa, limitandosi a negarle valore perché riguarderebbe un diverso periodo della vita del tenore: ragionamento, codesto, che non sembra persuasivo, sia perché ci troviamo di fronte, invece che ad un'opera storica o biografica, a una rielaborazione artistica, sia perché, comunque, se l'episodio in sé è stato già reso pubblico, lo spostamento cronologico e l'inquadramento in diverse circostanze non valgono da soli a renderlo più disonorevole o più indecoroso». G. PUGLIESE, *Il preteso diritto*, cit., 123.

⁷⁰ G. PUGLIESE, *Il preteso diritto*, cit., 124.

5. *Possibili ristori*

Le interpretazioni, le ricostruzioni e le posizioni derivatene, oltre che la scelta in favore dell'esistenza giuridica del diritto alla riservatezza, avevano indotto il Tribunale laziale ad accordare la riparazione in forma specifica in favore dei parenti dell'artista, condannando la convenuta ad eliminare le scene segnalate e a pubblicare a sue spese la decisione sui giornali. Valutando pure «in base a presunzioni» che la condotta illecita aveva causato un danno patrimoniale agli eredi, si rappresentava che gli stessi, «rinunciando al bene della riservatezza personale e familiare, e non vi è ragione alcuna per ritenere nella specie che essi non l'avrebbero fatto, avrebbero potuto cedere, dietro compenso, la facoltà di utilizzare episodi della vita familiare ed intima del Caruso, non utilizzabili liberamente».

La questione era letta ed impostata tutta in un'ottica contrattual-privatistica, sottolineando che l'indebita ingerenza «nella suddetta sfera della riservatezza», compromettendo le indicate possibilità lucrative, aveva determinato «l'esistenza di un danno patrimoniale» mancando un corrispettivo⁷¹. Non si riconobbero, invece, «danni indiretti», in quanto dall'offesa alla memoria del defunto e delle sue vicende personali non era derivata, o almeno provata, «una menomazione della considerazione sociale verso essi istanti» capace di ripercuotersi sulle loro professioni e quindi sui guadagni⁷². Né fu stabilita la risarcibilità del danno morale, non sussistendo i termini di cui all'art. 2059 c.c. In specie, non era applicabile l'art. 185 c.p. inerente al fatto lesivo che costituisce reato, perché la fattispecie di cui all'art. 597 c.p. (offesa alla memoria di un

⁷¹ «A tale titolo si ritiene equo liquidare la somma di lire 2.000.000». Trib. Roma, 14 settembre 1953, cit., 132.

⁷² «Se in linea astratta non si può negare la risarcibilità di un danno così configurato, il quale, pur essendo una conseguenza del pregiudizio arrecato ad interessi morali con l'atto illecito, avrebbe indubbiamente carattere patrimoniale, nel caso concreto non vi è ombra di prova della sua esistenza». Trib. Roma, 14 settembre 1953, cit., 132.

defunto) richiedeva il dolo, quindi la previsione e consapevolezza di arrecare offesa alla persona o al defunto⁷³.

In proposito, il Pugliese osservava che, esclusa la risarcibilità del danno morale e di quello patrimoniale indiretto, la scelta di assecondare le pretese degli attori accordando il ristoro «di un presunto danno patrimoniale diretto», consistente nella menomazione della possibilità di rinunciare, dietro retribuzione, al riserbo, era «sorprendente», per certi versi assurda. Detta decisione risultava fondata sull'idea, «inespressa e forse nemmeno intimamente formulata, ma non per questo meno operante», che gli avvicendamenti e l'esistenza di una persona popolare facessero «parte del suo patrimonio, allo stesso modo delle opere del suo ingegno, sì che essa e, dopo la sua morte, determinati congiunti vi avrebbero come un diritto d'autore e potrebbero pretendere da chi le volesse narrare o rappresentare un compenso o una partecipazione agli utili». Tuttavia, un simile diritto sulle notizie della propria vita non solo non era «previsto, né espressamente né implicitamente, da norme positive», ma nemmeno poteva «venire prospettato in tesi astratta, poiché contrario ai canoni del nostro e forse di qualsiasi ordinamento».

⁷³ Per De Cupis, i congiunti prossimi potevano «difendere il sentimento di pietà che sono ritenuti avere verso il defunto, e lo stesso onore proprio se la rappresentazione è lesiva per l'onore del defunto», ricorrendo a provvedimenti d'urgenza per evitare che, nelle more giudiziarie, il danno si consumasse irreparabilmente. Visto «che il danno derivante dalla lesione di diritti della personalità, come il diritto alla riservatezza e il diritto all'onore, è un danno anzitutto morale (il danno patrimoniale si profila come indiretto), e che tale danno morale - a prescindere dalla difficoltà della sua misura all'effetto del risarcimento - è normalmente irrisarcibile per disposizione di legge (art. 2059 c.c.)». La decisione sul merito, pur accertando la violazione, sarebbe risultata, riguardo al danno morale, appunto inefficace. La sua pubblicità sui giornali poteva correggere l'opinione collettiva, sviata dalle alterazioni della verità eventualmente compiute, ma non ridurre il pregiudizio sofferto. Segnalava altresì l'inefficacia dei rimedi a disposizione del giudice del merito, poiché il risarcimento (pecuniario) del danno morale, in assenza di reato, non era possibile. Nel domandare il sequestro del film, ammoniva che «la spiegabile preoccupazione degli interessi patrimoniali in contrasto non deve distogliere il giudice dal provvedere secondo legge, e nel modo da questa voluto: ancora una volta, occorre reagire alla tendenza a preoccuparsi più della borsa che dei beni morali della persona». Cfr. A. DE CUPIS, *Ancora in tema*, cit., 154 s.

Pugliese era così pronto a dichiarare che la sentenza, motivando sul «solito» quanto distorto «diritto alla riservatezza», supponeva che l'illiceità delle scene incriminate dipendesse dalla sua lesione. «In realtà, ... qualsiasi violazione si riesca a individuare nel film, essa deve necessariamente avere per oggetto il diritto all'onore o al decoro». In ogni caso, le situazioni soggettive prospettate non avevano una connotazione di natura economica, mentre il provvedimento, che pure in altri punti aveva sottolineato tale intrinseco carattere, aveva «finito per decidere come se avessero un contenuto patrimoniale».

Nella riflessione del romanista, era in astratto consentito al titolare dei diritti della personalità, per quanto intrasmissibili e irrinunciabili, di autorizzarne la violazione⁷⁴. La sentenza si rifaceva, appunto, ad un'ipotesi di consenso preventivo alla trasgressione del diritto alla riservatezza. Tuttavia, appariva inconcepibile fissare un corrispettivo per simile permesso. L'eventuale pattuizione con cui il destinatario del consenso si fosse impegnato a pagare sarebbe stata nulla per mancanza di causa valida, non rientrando essa negli schemi negoziali previsti dalla legge e non essendo diretta a realizzare «interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico» (art. 1322, 2° c., c.c.). Se la causa non fosse stata ritenuta giuridicamente irrilevante, essa sarebbe apparsa comunque illecita, in quanto *contra bonos mores*⁷⁵, dovendosi reputare contrario al buon costume (art. 1343 c.c.) che ci si facesse pagare per permettere un'offesa all'onore proprio o di un congiunto⁷⁶.

Il giurista imputava al Tribunale di non aver rilevato l'incongruenza del far derivare immediatamente e direttamente un danno patrimoniale dalla violazione di un diritto non patrimoniale. Provocatoriamente, Pugliese si domandava se l'avvio della vertenza fosse dipeso dal mancato

⁷⁴ Cfr. art. 50 c.p.; A. DE CUPIS, *I diritti*, cit., 47 ss., 98, 120.

⁷⁵ Cfr. F. FERRARA, *Teoria del negozio illecito*, Milano, 1902, 205.

⁷⁶ «Non gioverebbe opporre la circostanza che in pratica negozi di questo genere si concludono ... ciò in vero non toglie nulla alla loro invalidità e non giustificerebbe affatto la decisione che volesse ravvisare un danno giuridico, suscettibile di risarcimento, nella perdita della possibilità pratica di concluderli. Non si può certo fondare sull'eventualità che un negozio nullo venga concluso la presunzione di un danno risarcibile». G. PUGLIESE, *Il preteso diritto*, cit., 125.

consenso e dalla violazione di specifici diritti o, in realtà, dal semplice fatto che il film avesse ottenuto già larga diffusione senza un introito per i familiari. «Ma non occorre addentrarsi in codesta discussione, quando è in ogni caso sicuro che il danno eventualmente causato dall'illecito non potrebbe in linea di diritto farsi consistere nella diminuita possibilità di ottenere un compenso da altri produttori»⁷⁷.

Si attestava su posizioni contrarie il civilista romano, che affermava l'esistenza del diritto alla riservatezza e la legittimità delle sanzioni disposte dal Tribunale contro la società produttrice, che lo aveva infranto. Non considerava egli anomalo che «l'offesa arrecata a un bene di quella specie p[otesse] ben produrre anche un danno patrimoniale», né criticava l'orientamento della sentenza. Pur concordando con Pugliese sull'impossibilità di raffigurare un diritto alla riservatezza come diritto patrimoniale, da accostare al diritto d'autore, osservava che la sentenza aveva correttamente accolto l'idea che sussistessero possibili riflessi economici⁷⁸.

Diversamente dal collega, De Cupis, ponendosi al passo con i suoi tempi, riteneva meritevole di protezione il negozio volto a ricavare un lucro dal consenso alla diffusione di fatti personali. La valutazione della propria situazione poteva indurre il soggetto ad esercitare il suo potere di disposizione in modo conforme allo specifico tornaconto monetario, nel senso che il parziale sacrificio del suo diritto alla riservatezza veniva compensato da un vantaggio economico: «non può davvero dirsi che questa valutazione privata, ove interesse morale e patrimoniale sono posti dal soggetto sulla delicata bilancia dell'utilità personale, corrisponda a un intento frivolo, ad uno scopo futile. E non si dimentichi che, di fronte alla regola costituita dall'autonomia contrattuale (art. 1322, I co.), occorre una grande cautela nel determinare l'eccezione costituita dagli interessi non meritevoli di tutela giuridica (II co.)». Una convenzione così impostata non era da reputarsi neanche contraria al buon costume, perché in un'epoca ove l'industria giornalistica e quella cinematografica ricavavano «continuo alimento

⁷⁷ G. PUGLIESE, *Il preteso diritto*, cit., 124-125.

⁷⁸ A. DE CUPIS, *Il diritto alla riservatezza esiste*, in *Foro it.*, 1954, 96 s.

dall'indiscrezione, dallo sfruttamento, cioè, della curiosità popolare a carico della persona», il costume sociale non poteva di certo «colpire di biasimo» colui che intendesse «trarre quella stessa curiosità a proprio vantaggio». Quando non fosse in gioco l'onore personale, ma il solo riserbo, non sarebbe stata intaccata la morale corrente a cui, invece, ripugnava «certamente, mercanteggiare la dignità della propria persona (il diritto all'onore è disponibile mediante il c.d. consenso; ma subordinare tale consenso ad un guadagno economico è immorale)». In conclusione, per il docente allora in servizio a Perugia, il Tribunale romano ben aveva fatto a riferirsi al solo bene della riservatezza, confermandone l'autonomia⁷⁹.

Importante è segnalare che la pronuncia, disposta l'eliminazione delle scene pregiudizievoli, non aveva ravvisato fondati motivi per accogliere la richiesta di interdizione dell'ulteriore programmazione e di esportazione del film, il quale una volta epurato poteva «continuare a circolare liberamente»⁸⁰. Il Tribunale, così ragionando e decidendo, con una scelta di equilibrio, volta a soddisfare gli interessi privati (anche patrimoniali) ed a garantire libertà ed interessi generali, riconosceva l'esistenza del diritto alla riservatezza, ma evitava superflue ed anticostituzionali censure.

6. *Un profluvio di riflessioni dottrinali tra attacchi e repliche*

Le mirate critiche elaborate dal Pugliese alle note espresse dall'altro insigne universitario non tardarono a ricevere puntuali risposte dal secondo, che combattivamente esordiva sostenendo che «il fondamento di diritto positivo» della riservatezza non era «agevole da scalzare». Al di là del parere dell'accusatore, tra coloro che si erano occupati della materia vi erano «rigidi cultori del metodo dommatico» e sembrava davvero strano che tutti fossero «caduti nel grave errore di confondere

⁷⁹ Sulla configurabilità di un danno patrimoniale risarcibile, corrispondente alla frustrata possibilità di ricavare un utile economico dal consenso alla divulgazione della propria immagine, cfr. A. DE CUPIS, *Il diritto all'onore*, cit., 61 s.; ID., *I diritti*, cit., 18.

⁸⁰ Trib. Roma, 14 settembre 1953, cit., 133.

la morale e la sociologia col diritto»⁸¹. De Cupis puntualizzava che la materia in esame era riferita ad una qualità o modo d'essere dell'individuo, al nucleo più intimo: «la riservatezza, insieme agli altri beni inerenti alla persona, costituisce ciò che la persona è. La persona, se non intervengono fatti lesivi di questo suo bene, è isolata, sola cioè con sé medesima, essendo sottratta all'altrui indiscreta conoscenza: in ciò consiste precisamente la riservatezza». L'arbitraria e forzata moltiplicazione della presenza in pubblico dell'uomo, segnalata dal Pugliese, offendeva il soggetto colpendo proprio l'aspirazione a conservare il suo personale «isolamento morale». Infatti, norme e prescrizioni «che comporta[va]no la sottrazione delle fattezze fisiche e della voce della persona all'altrui conoscenza», costituivano manifestazioni del diritto al riserbo, per cui si rendeva inutile cercare altrove l'oggetto della loro tutela giuridica.

Le remore dell'allievo di Segrè, in realtà, erano determinate «da una inadeguata nozione del bene della riservatezza»⁸². Esso si estendeva oltre la manifestazione prevista dall'art. 10 c.c., consistente nel diritto all'immagine, tanto che pure Santoro Passarelli aveva chiarito che «la tutela data all'immagine deve ritenersi applicabile, dove la legge non provveda, a ogni altra diffusione di espressioni della personalità comprese nella sfera del riserbo»⁸³. Rispetto alle resistenze ad ammettere l'estensione analogica delle disposizioni esaminate in sentenza - tra cui l'art. 10 c.c., in quanto eccezioni alla libertà di parola, di divulgazione del pensiero, di stampa, di creazione artistica -, De Cupis, con spirito moderno, spingeva il ragionamento per chiarire che la libertà doveva essere considerata contemporaneamente sia in senso negativo che

⁸¹ A. DE CUPIS, *Il diritto alla riservatezza*, cit., 89 s. Al riguardo De Cupis replicava, menzionando l'autorità del Kohler, Ravà, Ferrara, Ferrara Santamaria, Messineo, Santoro Passarelli, sottolineando l'impreciso uso del Pugliese delle fonti dottrinali e giurisprudenziali poste a sostegno delle sue critiche. Del pensiero di Pugliese si è affermato che «storia e dommatica sono due strumenti per lo studio scientifico del diritto, ciascuno necessario e da coordinarsi con l'altro». Cfr. C.A. CANNATA, voce *Pugliese, Giovanni*, cit., 1637.

⁸² A. DE CUPIS, *Il diritto alla riservatezza*, cit., 90 s.

⁸³ Cfr. F. SANTORO PASSARELLI, *Istituzioni di diritto civile*, I, Napoli, 1945, 30.

positivo, consistendo non soltanto «in quei diritti che da essa prendono il nome, ma in tutti i diritti». Attribuendo al soggetto una posizione di preminenza andava sempre a conferirsi, «nella veste di diritto soggettivo, una posizione di libertà personale», per cui in suo nome non poteva limitarsi l'estensione dei diritti, concretando pur sempre «posizioni di libertà individuale».

La dissertazione si mostrava estremamente ampia, ma finalizzata alla sintesi: trattando del riserbo si soffermava pure sulle tematiche della personalità e dei diritti soggettivi, contribuendo a tracciarne la nozione ed i contenuti, mostrando debita attenzione alle istanze di tutela provenienti dalla realtà sociale. Nell'ottica del civilista, la difesa disposta per l'immagine si poteva accordare perfettamente alla riservatezza, con analoghi termini e limiti. Gli appariva «assurdo rifiutare la tutela di questo bene in ipotesi, e rispetto a figure, che quella tutela reclamano con pari, o maggiore, intensità».

Il Pugliese aveva ammesso che le lesioni del bene della riservatezza potevano essere «moralmente spregevoli», aggiungendo che non tutto ciò che era immorale poteva considerarsi antigiuridico. Condividendo tale assunto e rilevando che il suo risultato ermeneutico non contrastava con la morale, De Cupis sviluppava un discorso strutturato su connessioni tecniche e di impareggiabile chiarezza espositiva: «noi sappiamo che il legislatore ha voluto dare ai diritti della personalità una disciplina che, in quanto espressa, è parziale, atta, comunque, a rimuovere le più gravi questioni e a servire di guida all'interprete; ed intendiamo, precisamente, usare tale guida secondo i rigorosi canoni dell'interpretazione giuridica. E non si gridi allo scandalo se i nostri risultati coincidono colle esigenze etiche»⁸⁴. Il giurista dichiarava «esegeticamente infondato» il tentativo di ridurre la garanzia della riservatezza alla tutela giuridica dell'onore e dall'art. 10 c.c. ricavava che la pubblicazione del ritratto poteva essere illegittima pur non arrecando pregiudizio al decoro o alla reputazione. Il diritto all'immagine non era

⁸⁴ A. DE CUPIS, *Il diritto alla riservatezza*, cit., 91 s.

assorbito in quello all'onore e l'autonomia della tutela giuridica della riservatezza si estendeva a tutte le sue manifestazioni⁸⁵.

Continuando nell'analisi delle prescrizioni vigenti, il De Cupis sosteneva che all'art. 97 della l. dir. autore (contrariamente a quanto affermato dal collega) il legislatore non aveva svincolato completamente la riproduzione dell'immagine in ragione della «notorietà», anzi il termine «quando» stava a qualificare tale 'scriminante' come soltanto possibile ed eventuale⁸⁶. Se così non fosse stato, «artisti, scienziati, campioni sportivi, uomini politici» sarebbero stati «spogliati di ogni velo di fronte alla curiosità popolare, libera da limiti legali di fronte ad essi: la sfacciata indiscrezione giornalistica e filmistica, che fa parte del triste costume odierno, riceverebbe il suo suggello legale». La disposizione, conformemente allo spirito dell'intera norma, prevedeva ipotesi in cui la notorietà poteva giustificare la libera riproduzione dell'immagine, ma doveva demandarsi poi al giudice «ravvisare concretamente i casi in cui siffatta giustificazione, sulla base del pubblico interesse, realmente sussiste». Dunque, la riservatezza, posta tra gli essenziali diritti della personalità, poteva subire nei riguardi di individui celebri sì una limitazione, ma non essere mai soppressa del tutto⁸⁷.

Mentre nella prospettiva accolta dal Pugliese c'era da mettere sullo stesso piano la notorietà della persona e il ruolo o l'ufficio pubblico rivestito rendendo lecito «diffondere ai quattro venti l'immagine del Procuratore della Repubblica, o del Provveditore agli studi, e rappresentare pubblicamente i fatti della loro vita, anche se ... colta nei luoghi e nelle circostanze più intime», inclusi gli «aspetti assolutamente delicati e familiari», la riflessione del De Cupis finiva per deludere la curiosità collettiva e ancor più «la speculazione commerciale che fruttuosamente si svolge intorno». Una volta «assolto il proprio ufficio

⁸⁵ Cfr. A. DE CUPIS, *I diritti*, cit., 110.

⁸⁶ Art. 97, I co., (l. dir. autore), «Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto».

⁸⁷ Cfr. A. DE CUPIS, *Le persone celebri e il diritto alla riservatezza*, in *Foro pad.*, I, 1953, 1341 ss.

di interprete della legge»⁸⁸, si poteva dibattere sui suggelli d'ordine morale.

Il giurista romano segnalava che la cautela nel riscontrare la sussistenza di oltraggi all'onore, la tendenza a minimizzarli e l'indulgenza verso i colpevoli riscontrate nel suo interlocutore, unendosi alla «negazione» del diritto alla riservatezza, arrecavano un duro colpo alla sfera degli interessi morali. Abbattuto il muro protettivo del riserbo, «l'onore della persona, ovvero sia la sua dignità, che un tempo consideravasi bene prezioso, e insieme delicatissimo, è ora ottimisticamente considerato capace di resistere, senza sensibile offesa, ad attacchi notevolmente rudi». Queste aggressioni nuocevano alla reputazione, ossia alla stima pubblica, ma anche alla percezione personale di sé, con un'«offesa al sentimento» di colui che subiva la lesione⁸⁹. L'insulto alla memoria colpiva il senso di pietà dei congiunti verso lo scomparso e, risolvendosi in un pregiudizio del loro stesso onore, feriva anche il valore personale. Di conseguenza, un'esatta valutazione dei torti subiti non poteva prescindere dal punto di vista e dallo stato d'animo della vittima. Né doveva «considerarsi intollerante suscettibilità quella che è naturale sensibilità della persona offesa, ovvero di coloro che ne piangono la morte: sensibilità cui l'attaccamento al sommo bene della dignità personale ed il legame di affetto verso il defunto conferiscono naturale fondamento».

L'occasione risultava feconda per confermare lo schema tecnico-argomentativo precedentemente utilizzato e sottolineare che l'onore, inclusivo del decoro, poteva essere lesa attribuendo qualità o atti umilianti, «ma anche con manifestazioni sotto altro aspetto dispregiative»⁹⁰. La conclusione era che «non solo il diritto alla

⁸⁸ A. DE CUPIS, *Il diritto alla riservatezza*, cit., 92 s.

⁸⁹ Cfr. S. MESSINA, *Teoria generale dei delitti contro l'onore*, Roma, 1953, 87.

⁹⁰ In particolare, si ribadiva che la descrizione della miseria economica offendeva il decoro personale o familiare, indipendentemente dal biasimo morale che poteva accompagnarla: «perché la miseria, quando è tanto profonda, è, purtroppo, socialmente degradante, anche all'infuori delle sue cause». Senza trascurare che per il costume sociale del tempo, «l'insolvenza, il pignoramento, ... erano fatti gravemente lesivi del prestigio della dignità personale». Si affermava che il riserbo, limitato da preesistente

riservatezza esiste, ma, inoltre, le lesioni del diritto all'onore devono essere valutate con esatta nozione di questo bene e della sua esistenza»⁹¹.

Con la replica si rinsaldava non solo l'esistenza giuridica del diritto al riserbo, ma anche la sua autonomia dagli altri attributi della persona e la possibilità di configurare una sua distinta lesione, capace di ripercussioni anche di tipo economico. Non tralasciando temi complessi come quello relativo all'autonomia contrattuale, alla disponibilità dei diritti ed ai beni immateriali, oltre che alla natura dei conseguenti danni, il De Cupis sottolineava l'accrescersi odierno delle specifiche richieste di tutela. Di

notorietà dei fatti, non poteva essere ulteriormente leso da una loro successiva divulgazione, mentre il sentimento dell'onore poteva esserlo anche dalla riproduzione di vicende conosciute, rafforzandone la diffusione: «da disistima popolare riceve conferma e quindi ulteriore alimento». Subiva così nocumento anche l'onore inteso in senso oggettivo, riflesso cioè nell'altrui considerazione. Potevano immaginarsi casi in cui la pubblica consapevolezza fosse tale da rovinare la reputazione del soggetto senza possibilità di successivi aggravii: «non può esservi, allora, offesa per una fama distrutta, né apprezzabile ripercussione nel sentimento del soggetto». Per giungere a simile risultato però, non poteva prescindersi da un'assoluta notorietà, da non confondere con l'accertamento della realtà effettiva: «la verità dei fatti attribuiti a un soggetto è normalmente irrilevante al fine di escludere la giuridica esistenza dell'offesa; e se i fatti non possono dirsi notorii, la rappresentazione che altri ne faccia incide sulla pubblica considerazione ed è quindi offensiva». Se il Pugliese aveva sostituito all'espressione 'fatti notorii' quella di 'fatti di pubblico dominio', per significare che il pubblico, volendo, poteva apprenderli, denunciava che «questa teorica possibilità di conoscenza» da sola non poteva incidere «sul reale stato della pubblica opinione nei riguardi del soggetto dei fatti, finché non si attui una pubblica e reale conoscenza degli stessi». Rendere accessibile l'acquisizione di informazioni, anche degradanti per l'interessato, costituiva un pericolo, ma non implicava un pregiudizio in atto: «che il pubblico possa sapere non è la stessa cosa che esso sappia: finché esso non sa, riserbo e reputazione personale non sono ancora lesi, e quindi la divulgazione, che eventualmente segua, colpisce beni ancora intatti». Rispetto all'idea della più profonda penetrazione del libro (indicata dal Pugliese), De Cupis ammetteva che il testo poteva esercitare «maggiore penetrazione presso alcuni spiriti coltivati; ma per quanto concerne la grande massa del pubblico, le immagini visive e sonore fornite dalla pellicola cinematografica si imprimono con assai maggiore intensità nella mente e nel ricordo». Pertanto, l'accertamento degli storici o la narrazione contenuta nei testi letterari non erano decisivi per attribuire quella notorietà tale da escludere la lesione dei beni della riservatezza e dell'onore. A. DE CUPIS, *Il diritto alla riservatezza*, cit., 93 ss.

⁹¹ A. DE CUPIS, *Il diritto alla riservatezza*, cit., 95 s.

fronte ai pregiudizi che lo stato di incertezza in materia poteva determinare in concreto, cercava quindi di fornire soluzioni interpretative e concettuali di supporto ai giudici. Assicurando ed arricchendo, al tempo stesso, le garanzie individuali e la dignità di ogni persona, in linea con le direttive dell'ancora giovane e discussa Carta costituzionale⁹².

7. *Gli schieramenti*

La diatriba intercorsa fra i due egregi cattedratici riscosse notevole interesse. Nel 1954, percependola «di una attualità che tiene il passo coi tempi», l'avv. veneziano Alberto Musatti⁹³ ripercorreva le posizioni «dei due campioni avversi»⁹⁴. Ricordando che per il prof. romanista «un diritto alla riservatezza, il quale trascenda le disposizioni di legge, in fatto di protezione del nome, della immagine, della corrispondenza, non sarebbe da ammettere e non avrebbe attendibile fondamento», mentre per l'altro docente le norme «del codice civile e della legge sul diritto di autore debbono piuttosto intendersi come svolgimento e applicazioni espresse di un principio generale, che le trascende, e che rettamente può essere invocato anche in casi diversi: il diritto, appunto, alla riservatezza della propria persona e vita privata».

Allineandosi alla tesi difesa da De Cupis, l'avvocato concordava nell'esatta precisazione che «la riservatezza è non l'essere, ma un modo di essere della persona». Aggiungeva che poteva trattarsi di un modo di essere normale, ma eventuale, «riferito a un determinato clima e stagione della vita sociale», sottolineando che «ci sono attività, atteggiamenti, qualificazioni che non tanto riducono, quanto spesso sembrano giovare e, quindi, cercare il contrario della riservatezza». Potendo la persona

⁹² Sulle difficoltà applicative cfr. P. CALAMANDREI, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, in *Dieci anni dopo. 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Bari, 1955, 209 s.; nonché i tanti e vari riferimenti che si traggono dai contributi presenti in *Il potere*, cit., *passim*.

⁹³ Sue notizie biografiche si traggono da <http://digital-library.cdec.it/cdec-web/persona/detail/person-it-cdec-eacpcf0001-021243/musatti-alberto.html> (consultato il 29.10.2021).

⁹⁴ A. MUSATTI, *Appunto sul diritto alla riservatezza*, in *Foro it.*, 77, n. 8, 1954, 184.

anche non essere di per sé riservata, la questione era stabilire se, qualora volesse esserlo, questa sua scelta andasse rispettata, «sicché possa addirittura dirsi che appartiene alla sua sfera giuridica»⁹⁵. Comprovava che si potesse ricavare un riconoscimento della intimità privata come di un bene che interessa il diritto dall'art. 93 (l. dir. autore), in cui «quella intimità vi compare, appunto, in persona propria, come oggetto della tutela, che in essa si afferma, e per cui è vietato, che si possa procedere a pubblicazione di memorie che vi possano interferire», richiedendo non solo «il consenso dell'autore, ma quello pure del destinatario».

La tutela dell'inedito, forma caratteristica del diritto d'autore, veniva così impiegata per proteggere «precisamente e testualmente, la intimità della vita privata». Il diritto di autore, in caso di missive, trovava dunque «un'applicazione fuori quadro e affatto *sui generis*, che dà luogo a una specie di *contaminatio*, col diritto di proprietà del destinatario, del quale pure è indispensabile che si abbia il consenso per la pubblicazione». Verificandosi, «sempre per protezione di quel tal bene, della intimità privata, una comunità di interessi e di tutela, che potrebbe certo stuzzicare la curiosità di qualche dogmatico»⁹⁶. Abbandonando tali complesse speculazioni, Musatti più semplicemente si domandava se, per ammettere il diritto alla riservatezza, fosse necessario legarlo ad una norma precisa di legge, «in cui esso trovi il suo certificato di cittadinanza, o, quanto meno, richiamarsi con tutta evidenza alla implicazione che di esso debba e possa desumersi, da quelle disposizioni positive, sul diritto al nome, all'immagine, alla corrispondenza», invocate normalmente dai suoi assertori. Dichiarava che tale dubbio gli affiorava quando il diritto stesso si mostrava, «prescindendo dalle sue manifestazioni contingenti, come una specie di premessa generale, ... quasi una prefazione naturale della personalità e della capacità giuridica che le è attribuita».

Si domandava se la facoltà del soggetto di uscire dal recinto del suo io e di acquisire diritti ed assumere obbligazioni verso terzi non implicasse, «come un a priori di sé medesima, la facoltà del soggetto di starsi chiuso e ristretto nella cerchia e orbita propria». In altre parole,

⁹⁵ A. MUSATTI, *Appunto sul diritto*, cit., 184.

⁹⁶ A. MUSATTI, *Appunto sul diritto*, cit., 185.

occorreva definire se tale capacità di agire potesse essere intesa «come una facoltà di iniziativa, per la promozione di rapporti, di ‘commercio’, giuridico e anche non giuridico, col mondo esterno», della quale doversi tutelare «anche l'altra faccia, quella negativa, quella cioè di fare a meno di questo commercio, o di sceglierne quello che ci conviene, e rifiutare tutto il rimanente». Si delineava una sorta di «versante in ombra» della capacità, in grado di permettere all'individuo di astenersi e selezionare i rapporti e contatti da mantenere: «per quanto sia un'area che oggigiorno si presenta abbastanza ridotta, e non senza annunzio e pericolo di progressive contrazioni, è un'area di libertà, nella quale il soggetto non deve riconoscere, né al suo simile né allo 'Stato', voce in capitolo». L'intimità di questa sfera, cioè il divieto a ogni altro di entrarvi, come la facoltà dell'interessato di non doverne uscire, poteva rappresentare «l'aspetto giuridico, la condizione di favore e di riconoscimento, che l'ordinamento le garantisce»⁹⁷.

Per l'avv. Musatti, quando una persona o le sue vicende private divenivano l'oggetto di cronache giornalistiche, di pubblicazioni o simili, il soggetto interessato cessava, «in qualche modo, di essere tale, vale a dire il titolare e il centro di disposizione della propria vita e delle sue manifestazioni ..., per diventare, con tutto ciò qualche cosa, in mano e nella disposizione di terzi», dunque degradava ad oggetto a servizio di utilizzazioni e lucro di estranei, dai quali la sua persona e la sua personalità erano adoperate. E mentre costoro non avrebbero mai pensato di appropriarsi, contro la volontà del titolare, delle sue cose, «di suonare il suo violino o di montare il suo cavallo», non reputavano, invece, necessario il suo consenso «per prenderlo per un braccio, e portarlo in piazza, lui stesso e ciò che più gli appartiene». In tal modo, si verificava due volte l'espropriazione della personalità del soggetto: «la prima, direi strumentale, per atto di queste relazioni narrative ..., che traggono argomento da lui: la seconda, finale e anche peggiore, nell'effetto a cui tendono quelle, e che ne segue, e in cui si concreta e realizza la 'pubblicazione' arbitraria, di cose e fatti appartenenti a una privatezza, arbitrariamente e senza misura violata». Nello sforzo di

⁹⁷A. MUSATTI, *Appunto sul diritto*, cit., 185.

capire e di far capire, l'Avvocato provocatoriamente domandava se fosse ammissibile che la proprietà ricevesse miglior tutela della personalità, «l'oggetto del diritto più vivo presidio che il soggetto», che dunque l'averne potesse prevalere sull'essere⁹⁸.

A parere di Musatti, il corrente costume e la diffusione dei servizi giornalistici, di cronache fotografiche, cinematografiche, televisive, in continua crescita e perfezionamento, avevano prodotto «una più febbrile, e, fra gli uomini del mestiere, antagonistica caccia alla materia da offrire al pubblico». Ma, «nell'ansia della caccia», non sempre erano rispettate «le zone cintate della privatezza individuale». Di conseguenza dovevano acquisire «maggiore e attuale interesse istituti e aspetti di quel diritto della personalità che, in stagioni meno progressive e non tanto lontane dai giorni nostri, potevano parere al quanto accademici, e appartenenti piuttosto alle fondazioni di principio che all'apparato e alla milizia attiva dell'ordinamento»⁹⁹.

Pur non spingendosi a definire la privatezza un vero e proprio bene, l'avvocato qualificava essa «condizione iniziale della persona umana». L'uomo poteva desiderare di uscir dal «suo chiuso», operando nel campo politico, scientifico, artistico, che «per propria natura, portano l'agente e l'opera sua in una atmosfera di pubblicità, e lo offrono a valutazioni critiche parimenti pubbliche, la cui liceità non domanda di essere dimostrata, perché discende dalla pubblicità degli oggetti a cui si riferisce». In tali ipotesi la sfera privata veniva violata a seguito di libera disposizione del soggetto, che pertanto non poteva «lamentarsene». Nella diversa eventualità in cui la persona «cada, ... incida» in eventi con carattere di diffuso interesse, «i quali, ancora plausibilmente, si trovino a investirla essa pure, qui essa non si spoglia, ma resta spogliata, talora non senza violenza, della sua privatezza», ma nemmeno in tali casi poteva riconoscersi una reazione giuridicamente fondata, «perché il costume della vita contemporanea è un dato da cui non si può prescindere e che si fa ragione da sé».

⁹⁸ A. MUSATTI, *Appunto sul diritto*, cit., 185 s.

⁹⁹ A. MUSATTI, *Appunto sul diritto*, cit., 186.

Se nell'attualità i diritti della cronaca andavano affermati quando erano «sul tappeto eventi di rilievo e di un interesse, che di necessità raggiungono anche le persone che vi sono implicate», occorre gestire al meglio la situazione dell'individuo che, solo perché testimone di un processo clamoroso o vincitore di una lotteria, senza averne voglia e senza che nessuno gli chiedesse il permesso, rimaneva «di punto in bianco spogliato alla luce delle varie ribalte pubblicitarie, col suo ritratto all'edicola dei giornali, e il notiziario dei fatti, precedenti e propositi suoi, dato in pasto a tutti quanti». In tali congiunture non era colpito il decoro e l'onore della persona, ma entrava in campo «tutt'altra pretesa, di vivere in pace la propria vita, e che essa non diventi senza alcuna ragione che valga, e senza la volontà del soggetto interessato, pasto alla curiosità e alle chiacchiere della gente». Maturava l'impressione che bisognasse «cercare una precisa norma di legge, la quale istituisca e assicuri questo diritto alla riservatezza»; ma in sua mancanza, dubitare di quel diritto somiglierebbe alquanto «al fatto di chi negasse il diritto di non fare contratti con nessuno, perché il libro delle obbligazioni, di questa astinenza, non fa parola»¹⁰⁰.

Il diritto alla riservatezza legato alle garanzie della personalità era dunque già insito nell'ordinamento, così come nell'intimo di ogni uomo, e la riflessione sulla sua esistenza spingeva a segnalare le profonde evoluzioni e novità del costume e dei rapporti, nonché il possibile determinarsi o acuirsi, in certe aree, di situazioni di conflitto, per cui alcune disposizioni o tutto un certo indirizzo del *ius conditum* apparivano insufficienti o quanto meno superati. Frattanto si delineavano opposti schieramenti tra chi propendeva per l'osservanza rigorosa dei comandi giuridici posti a difesa dei beni maggiormente minacciati rispetto al passato e chi, invece, richiedeva la modifica o abrogazione della legge contraria alla «vocazione del tempo». Nel mezzo di questa profonda dialettica, la giurisprudenza pratica anche allora si rivelava «un

¹⁰⁰ «La quale impressione non manca di confermarsi, se si paragona all'oggetto del discorso, che, se non è proprio il soggetto, in persona prima, di tutti i diritti, è tutto quanto gli sta più vicino, è più suo, nella giornata che Dio gli concede, appunto e in primo luogo, *sibi et suis*». A. MUSATTI, *Appunto sul diritto*, cit., 186 s.

osservatorio e uno strumento di prezioso equilibrio e di adattamento» pure in riferimento allo specifico tema trattato, ove «contro la sfrenata e indiscriminata pubblicità, la quale si licenzia, più che a bussare, a sfondare tutte le porte che le interessano, bene o male, chiamando a suo vago, ma irresistibile sostegno, la quasi divinità del ‘sociale’, piace ancora e par troppo giusto a qualcuno che il diritto si mantenga al fianco dell’uomo solo, che all’aggressione risponde, con decorosa fermezza: *noli me tangeres*»¹⁰¹.

Il contributo di Musatti, contestualizzando il problema giuridico ed anche etico della *privacy*, forniva nuovi stimoli ed appigli alla delicata tematica specie in caso di minaccia determinata dalla mera curiosità o superficialità dei terzi. Pur confidando nella sensibilità dei giudici, non mancava di sollecitare l’intervento chiarificatore del legislatore per frenare le degenerazioni del costume e dei ‘gusti’ della sua epoca fornendo tutela ad interessi di fatto messi in pericolo con strumenti sempre più efficaci.

Nel 1957 Oreste Lanero, consigliere onorario della Corte di cassazione, si univa sul *Foro italiano* al coro dei fautori del diritto alla riservatezza, dichiarando di condividere appieno i convincenti ragionamenti dell’avv. Musatti «in appoggio dell’esistenza del piccolo demanio dell’uomo solo, sacro, inattaccabile, secondo i principi ispiratori della nostra Costituzione, e le fondamentali concezioni, nel nostro ordinamento giuridico, della personalità umana, nei suoi complessi, inseparabili attributi». Le logiche, comune e giuridica, «armonizzanti» non consentivano d’infrangere «la manifestazione unitaria della personalità, ... dal diritto al nome, all’immagine, dalle svariate estrinsecazioni, nella multiforme vita di relazione, a tutto quanto forma il sostrato della vita privata». Il giurista reputava inammissibile una «separazione di zone» e, di conseguenza, «inconcepibile» una tutela giuridica «parziale», laddove il diritto sarebbe invece chiamato ad investire tutte le manifestazioni dell’uomo, «compreso quanto costituisce il suo patrimonio morale», e senza mettere in dubbio le esigenze dell’arte, che tanto contribuiva alla «luminosa civile ascesa

¹⁰¹ A. MUSATTI, *Appunto sul diritto*, cit., 187.

spirituale e materiale». Ma la giusta misura nelle cose imponeva una barriera, davanti a cui anche l'ispirazione scenica doveva arretrare, rappresentata proprio dalla «compagine della vita privata, intima dell'uomo». Tutto ciò induceva Lanero ad affermare: «si sbizzarrisca pure lo spirito artistico nelle forme più svariate, più ardite, negli spazi sterminati del fantasioso, ..., ma rispetti quell'intangibile patrimonio spirituale dell'uomo», descritto come «quel piccolo suo demanio, che non tollera intrusioni arbitrarie, illecite, lesive, pregiudizievoli, riprovate dal diritto costituito, oltreché dalla coscienza morale collettiva, le cui valutazioni e giudizi, hanno e devono avere il loro peso nell'esplicarsi e nella disciplina dei rapporti umani in vista di tutte le finalità pratiche cui sono preordinati»¹⁰².

8. *Soluzioni non definitive*

Nonostante le accorate esposizioni e lo spessore delle argomentazioni a sostegno del diritto alla riservatezza, la Cassazione, investita della questione, ritenne che «nell'ordinamento giuridico italiano» tale figura non esistesse¹⁰³.

La Corte di appello aveva reputato illecita la rappresentazione degli episodi della miseria giovanile e del proposito suicida del Caruso, la cui conoscenza non era indispensabile ai fini della ricostruzione della sua personalità e, valutando la capacità di diffusione della pellicola, aveva

¹⁰² O. LANERO, *Sul diritto alla riservatezza*, in *Foro it.*, 80, IV. *Monografie e Varietà*, 1957, 230.

¹⁰³ Cass., 22 dicembre 1956, n. 4487, *Soc. produzione associata Asso film c. Caruso*, in *Foro.it*, 80, I, 1957, 374-11/12; anche in *Giur. it.*, I, 1, 1957, 366 ss., con nota di G. PUGLIESE, *Una messa a punto della Cassazione sul preteso diritto alla riservatezza*, e 462 ss., con nota di F. LIGI, *'Status libertatis vel societatis': il problema sociale della personalità nel nostro ordinamento*. Altresì in *Foro.it*, I, 1957, 4 ss., 232 ss., con nota di A. DE CUPIS, *Sconfitta in Cassazione del diritto alla riservatezza*, in *Giust. civ.*, I, 1957, 214 ss., con nota di A. SCHERMI, *Diritto alla riservatezza ed opera bibliografica*. Cass., 7 dicembre 1960, n. 3199, in *Foro it.*, I, 1961, 43, statui che: «Sebbene l'ordinamento giuridico italiano non consideri come principio generale il rispetto assoluto della riservatezza, la diffusione di fatti o di pensieri altrui incontra il duplice limite della tutela dell'onore, del decoro e della reputazione della persona, e del divieto di deformazione della verità».

confermato la condanna al risarcimento¹⁰⁴. Rilevando, sotto questo profilo, il difetto di motivazione della sentenza di secondo grado, il giudice di legittimità negò che il desiderio di riserbo fosse tutelabile. Nell'ultimo giudizio di merito, infatti, emergevano contraddizioni: si era asserito che «l'esistenza del diritto alla riservatezza nel nostro ordinamento è per lo meno dubbia», ma che dall'osservazione di varie disposizioni risultasse come esso non fosse del tutto «estraneo al diritto positivo», aggiungendo che al fine del giudizio conclusivo sulla liceità o meno della vicenda non era «indispensabile intrattenersi a decidere» se la riservatezza fosse precisamente contemplata dall'ordinamento vigente. Quindi l'Alto magistrato aveva disposto che alcune scene andassero eliminate perché lesive di un diritto della cui esistenza poco prima aveva mostrato «di dubitare e poi di disinteressarsi». Infine, confermando la linea seguita già dal Tribunale, esso aveva accolto la distinzione fra lesioni alla riservatezza e lesioni all'onore e al decoro, accordando ristoro soltanto alle prime, per il mancato guadagno (derivabile dal consenso) in ordine ad un diritto (alla riservatezza) ritenuto, a differenza di quello all'onore, «liberamente disponibile e commerciabile»¹⁰⁵; e non anche alle seconde, non essendosi dimostrato il danno patrimoniale.

Al contrario, la Cassazione accolse le doglianze degli eredi del tenore per la lesione dell'onore, rimettendo l'indagine sul punto al giudice di rinvio. Statuendo che erano tutelati, «in modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona», precisò che non era «vietato comunicare, sia privatamente sia pubblicamente, vicende, tanto più se immaginarie, della vita altrui, quando la conoscenza non ne sia stata ottenuta con mezzi di per sé illeciti o che impongano l'obbligo del segreto»¹⁰⁶. Più dettagliatamente, osservò che nella sentenza impugnata, ex artt. 96 e 97 (l. dir. autore), si era assunta la stessa notorietà come principio di riferimento, attribuendo prevalenza all'interesse pubblico alla conoscenza rispetto al diritto alla riservatezza, ma escludendo la

¹⁰⁴ App. Roma, 17 maggio 1955, cit., 793 ss.

¹⁰⁵ App. Roma, 17 maggio 1955, cit., 793 ss.

¹⁰⁶ Cass., 22 dicembre 1956, n. 4487, cit.

possibilità di diffondere alcuni accadimenti personali. Il ragionamento condotto dalle Corti di merito le aveva portate a ritenere non necessario e non giustificato dalla celebrità il racconto del pignoramento e della vita domestica incluso nella rappresentazione esistenziale e professionale del Caruso.

Il Supremo Collegio, «al quale la questione sulla sussistenza e sui limiti del diritto alla riservatezza» veniva «per la prima volta proposta», ritenne di non poter avallare le valutazioni del giudice di appello. Nessuna disposizione di legge autorizzava a considerare, «come principio generale, il rispetto assoluto all'intimità della vita privata e tanto meno come limite alla libertà dell'arte». Dagli articoli in materia di diritto d'autore non poteva trarsi una regola generale a tutela della personalità e tanto meno un diritto all'intimità. In tale sede erano riconosciuti soltanto singoli diritti del soggetto, con autonome disposizioni che limitavano, con margini più o meno ampi, l'invadenza di terzi¹⁰⁷. «La varietà della *ratio* di queste e di altre norme, la diversa estensione della tutela da ciascuna accordata ai singoli aspetti della vita privata» non

¹⁰⁷ Nella sentenza della Cassazione si specificava che l'uso del nome altrui era proibito quando indebito o capace di recare pregiudizio; il divieto di pubblicazione dell'immagine prescindeva da ogni possibilità di danno e da ogni criterio di riservatezza, «anche la più innocente fotografia di un uomo a passeggio sulla pubblica via o intento al suo lavoro non può essere esposta, riprodotta o messa in commercio senza il consenso di lui». Più rigorosa era la tutela del segreto epistolare: gli artt. 616 ss. c.p. comminavano sanzioni non solo per chi rivelasse il contenuto della corrispondenza altrui, ma anche per chi ne prendesse solo conoscenza; l'art. 48 l. sul fallimento, nel consentire al curatore di prendere visione della corrispondenza del fallito e di trattenerne quella riguardante interessi patrimoniali, imponeva di mantenere il segreto sul contenuto di quella estranea a tali interessi; l'art. 93 l. dir. aut. vietava la pubblicazione delle corrispondenze epistolari, delle memorie familiari e degli altri scritti di carattere confidenziale o riferentisi alla intimità della vita privata, senza il consenso dell'autore e, trattandosi di corrispondenza epistolare o di epistolari, anche del destinatario; anche a tali norme gli artt. 94 e 95 apportavano eccezioni, ma diverse da quelle dell'art. 97 per il diritto all'immagine. Differente era anche la difesa del domicilio, gli artt. 614 e 615 c.p. precludevano di introdursi nell'altrui abitazione, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi contro la volontà, espressa o tacita, del titolare; anche qui le deroghe (ad es, art. 334 c.p.) avevano caratteri diverse rispetto a quelle relative alla riproduzione del ritratto.

consentivano di ricondurle «ad una disciplina unitaria e di estendere i divieti posti da ciascuna norma alla materia regolata da un'altra». L'aspirazione alla privacy non riceveva protezione, «salvo che l'operato dell'agente, offendendo l'onore o il decoro o la reputazione della persona», rientrasse «nello schema generale del fatto illecito». Quindi, qualora l'apprensione delle vicende altrui non fosse avvenuta con mezzi illeciti o che imponessero il segreto assoluto, non era proibito comunicarle, sia privatamente ad una o più persone che pubblicamente. Queste le conclusioni della Cassazione, pronta a ribadire che «il semplice desiderio di riserbo non è stato ritenuto dal legislatore un interesse tutelabile». Facendo riecheggiare le dissertazioni del giurista piemontese¹⁰⁸, precisava pure che ancor meno potesse parlarsi di diritto alla privacy quando «i fatti narrati non appartengono alla vera vita del personaggio, ma sono scaturiti dalla fantasia dell'autore dell'opera cinematografica per rendere più viva ed interessante la narrazione e maggiormente espressiva e significativa un'opera dell'ingegno di carattere creativo».

Non solo non si riconosceva autonoma tutela alla sfera di privacy, ma sembrava non aver alcun rilievo che notizie superflue e non veritiere, eventualmente pure pregiudizievoli, fossero divulgate senza consenso. L'interesse individuale sembrava destinato a soccombere, non più in nome dell'interesse pubblico o informativo, ma piuttosto di quello lucrativo di taluni soggetti. Mentre la 'fame' di chiacchiere ed indiscrezioni della 'massa' si avviava a divenire meritevole di tutela, se non secondo l'ordinamento giuridico, almeno in concordanza con una parte, opinabile, di 'morale corrente'. Anche il Pugliese, a seguito di tale pronuncia, aveva vinto la sua battaglia, tuttavia il conflitto era ancora lontano dal finire. Molte riflessioni ed altre

¹⁰⁸ La Corte statuiva che «chi non ha saputo o voluto tener celati i fatti della propria vita, non può pretendere che il segreto sia mantenuto dalla discrezione altrui; la curiosità ed anche un innocuo pettegolezzo, se pur costituiscono una manifestazione non elevata dell'animo, non danno luogo di per sé ad un illecito giuridico».

autorevoli pronunce¹⁰⁹ e poteri, fra cui il legislativo, ne avrebbero infatti condizionato gli sviluppi successivi.

¹⁰⁹ Relativamente alla lesione del diritto alla riservatezza di Claretta Petacci e dei suoi congiunti, dovuto alla pubblicazione a puntate, da parte di un periodico, della sua vita intima. Pochi anni dopo la Cassazione, sebbene implicitamente, ammise, ex art. 2 Cost., che violava «il diritto assoluto di personalità, inteso quale diritto *erga omnes* alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell'uomo come singolo», la diffusione di notizie relative alla vita privata, in assenza di un consenso almeno implicito, qualora mancasse, per la natura dell'attività svolta dalla persona e del fatto divulgato, «un prevalente interesse pubblico di conoscenza». In tal modo, pur non riconoscendo uno specifico diritto al riserbo, si preoccupò di garantire il libero e spontaneo svolgimento della personalità; Cass. 20 aprile 1963, n. 990, in *Foro it.*, I, 1963, 877 ss., anche in *Giust. civ.*, I, 1963, 1280 ss. Cfr. P. RESCIGNO, *Il diritto all'intimità della vita privata*, in *Il diritto alla riservatezza e la sua tutela penale. Atti del terzo simposio di studi di diritto e procedura penali, 5-7 settembre 1967*, Milano, 1970, 43, parlò di un «ripensamento» delle ragioni che in precedenza avevano suggerito di non accordare tutela alla riservatezza. Cfr. A. DE CUPIS, *Riconoscimento sostanziale, non verbale, del diritto alla riservatezza*, in *Foro it.*, I, 1963, 1300. Fondamentale, Cass., 27 maggio 1975, n. 2129, in *Dir. aut.*, 1975, 351 ss.; anche in *Foro it.*, 99, I, *Giurisprudenza costituzionale e civile*, 1976, 2895 ss.; che ha statuito l'illicità della pubblicazione per fine di lucro di un servizio fotografico su aspetti intimi della vita privata di persona nota, «non giustificata da un effettivo ed apprezzabile interesse sociale all'informazione, anche se la pubblicazione non rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona stessa». Reputando esistente nell'ordinamento un generale diritto della persona alla riservatezza, «inteso alla tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti». La Cass. civ., sez. III, n. 5658, del settembre 1998, in *Foro it.*, 121, n. 9, ha affermato l'esistenza di «un vero e proprio diritto alla riservatezza anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria». La Corte Costituzionale, sent. 6 aprile 1973, n. 34 ha statuito che nell'art. 15 Cost. «trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 della Carta, e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale». La Corte costituzionale, sent. 11 marzo 1993, n. 81 ha statuito che «la riservatezza è tale da ricomprendere non solo la segretezza del contenuto, ma anche quella relativa all'identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo della comunicazione».

Nel prosieguo della seconda metà del Novecento la Cassazione, pur non volendo creare brusche e nette cesure con l'orientamento assunto nel recente passato, dovè prendere atto dell'ineludibile esigenza di tutela della riservatezza avvertita dalla società e trovare agganci giuridici in grado di soddisfarla. L'aumento del contenzioso continuava a stimolare la riflessione dottrinale che, dal canto suo, elaborava soluzioni interpretative a cui, di volta in volta, le Corti di giustizia hanno largamente attinto. Tutto ciò sino all'espreso riconoscimento del 'nuovo' diritto, avvenuto nel 1975. In attesa che il legislatore intervenisse, la Suprema lo dichiarava «in armonia» con i principi costituzionali, nonché ancorato a fonti di carattere internazionale, quale la Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo dell'ONU del 1948 e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950¹¹⁰. Pertanto, superato ogni indefinito riferimento alla «libera autodeterminazione nello svolgimento della personalità»¹¹¹ e valicate le resistenze al ricorso all'analogia, si individuavano disposizioni normative vigenti che esprimevano in sé la volontà legislativa, dunque maggioritaria, di tutelare precipuamente il diritto alla riservatezza, attenendosi a quel fondamento di diritto positivo già da tempo indicato dal De Cupis¹¹². Di fronte ad uno *ius receptum* diveniva ora necessario concentrarsi sui confini di tale diritto per garantirne la pacifica coesistenza con altri interessi e libertà di rilievo giuridico, in attesa di una più dettagliata presa di posizione del Parlamento¹¹³.

Con l'incontenibile progredire delle tecnologie, capaci di rivoluzionare la vita e le relazioni delle persone, si è mostrato sempre più

¹¹⁰ Cass., 27 maggio 1975, n. 2129, cit. A. MANTELERO, *Il costo*, cit., 43 s.

¹¹¹ Cfr. Trib. Milano, 24 settembre 1953, cit.

¹¹² Cfr. La nota alla Corte di Appello di Milano, 21 gennaio 1955, di A. DE CUPIS, *Sul limite della tutela della riservatezza*, in *Foro padano*, 1955, 1, 471 ss.

¹¹³ Cfr. Pret. Roma, 6 maggio 1983, in *Dir. aut.*, 1984, 78 ss. Pret. Roma, 7 novembre 1986, in *Giur. merito*, I, 1987, 1190 ss. App. Roma, 11 febbraio 1991, in *Dir. aut.*, 1992, 377 ss. Cass. 7 febbraio 1996, n. 978, in *Foro it.*, I, 1996, 1253 ss. Cfr. C. COSSU, *Dal caso Soraya alla nuova legge sulla tutela della riservatezza*, in *Contr. impr.*, 1998, 49. A. MANTELERO, *Il diritto alla riservatezza nella l. n. 675 del 1996: il nuovo che viene dal passato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, 973 ss.

prorompente il bisogno di adeguare l'ordinamento al nuovo modo di concepire la comunicazione e l'informazione, i rapporti di qualsivoglia natura e la stessa intimità privata¹¹⁴. Se ai primi albori la lotta per il riconoscimento del diritto al riserbo aveva avuto come scopo la tutela ed il controllo della diffusione di notizie personali da parte di terzi senza il consenso dei soggetti interessati, nella società odierna sono milioni i dati che vengono elaborati e che necessitano di adeguate ed estremamente sofisticate forme di protezione¹¹⁵. Oggigiorno, sebbene esista una specifica normativa sui dati personali, un codice deontologico dei giornalisti, un Garante per la protezione delle informazioni ed il diritto alla *privacy* sia specificatamente tutelato da normative nazionali e sovranazionali¹¹⁶, potendosi parlare di una vera e propria 'cultura della *privacy*', si mostra tuttavia difficile garantirne l'efficacia. Molte sono le difficoltà, specie riguardo alla protezione dei dati personali di chi utilizza

¹¹⁴ Cfr. S. SICA, *La libertà di informazione tra diritto interno e prospettiva europea*, in *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*⁵, a cura di S. Sica e V. Zeno Zenovich, Padova, 2019, 1-24.

¹¹⁵ Bianca ha evidenziato che, a fronte del crescente impiego degli strumenti della tecnologia informatica, è emerso «che la tutela della riservatezza non riguardava tanto il singolo personaggio, particolarmente soggetto a suscitare la curiosità pubblica, quanto la generalità dei cittadini, esposti al pericolo di essere 'schedati' con tutti i loro dati personali per finalità incontrollate». Contro siffatte memorizzazioni non autorizzate ha agito la «Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, che ha proclamato in termini generali il diritto della persona a non subire l'abusiva utilizzazione dei suoi dati personali. In attuazione della Direttiva, la legge italiana n. 675 del 31 dicembre 1996 ha enunciato il principio del diritto alla protezione del trattamento dei dati personali, intendendo per 'trattamento' qualunque operazione avente ad oggetto tali dati. ... Il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30.06.2003, n. 196) ha dato un forte risalto a questo diritto proclamando nel primo articolo che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Il diritto alla riservatezza ha assunto in tal modo il nuovo e più ampio contenuto di diritto alla protezione dei dati personali, e costituisce un autonomo diritto della personalità, espressamente riconosciuto come tale dalla Carta di Nizza... e dalla Costituzione europea (art. II-68)». C.M. BIANCA, *Il diritto*, cit., 41 s.

¹¹⁶ Cfr. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Nizza 2000, art. 8, sul diritto alla protezione dei dati personali. Cfr. M. IASELLI, *I principi informativi del Codice Privacy tra teoria e pratica*, eBook: <http://www.micheleiaselli.it/e-bookprivacy.pdf>, importante ivi anche la premessa di G.A. CAVALIERE, I-II.

il *web* ed i servizi ad esso connessi¹¹⁷. Foto condivise, nonché notizie, anche ‘sensibili’, viaggiano da una parte all’altra del mondo, salvate su *server* con immensa capacità di memoria. Tali informazioni potrebbero essere impiegate anche per fini illegali¹¹⁸, oltre che per monitorare le abitudini di tanti, finalizzandole a pubblicità mirate, a conoscere e indirizzare i gusti e le abitudini di chi ha messo in giro dati personali, magari consentendo al loro trattamento semplicemente iscrivendosi ad un *social*¹¹⁹.

Per tutte queste ragioni, Stefano Rodotà ha efficacemente segnalato che «le tecnologie dell’informazione e della comunicazione producono indubbiamente risultati di grande importanza e utilità, ma possono lasciare una lunga scia di effetti negativi che è necessario saper cogliere tempestivamente, denunciare, controllare con tecniche giuridiche adeguate»¹²⁰, capaci di garantire la sfera intima della persona e di certo utili a preservarne la dignità¹²¹.

¹¹⁷ G. ALPA, M. BESSONE, *Banche dati*, cit., 5. In merito agli adeguamenti resisi necessari per il rispetto delle nuove normative europee sulla privacy, cfr. A. DINI, *Apple rispetta davvero la privacy? Dal cloud alle foto, cosa succede ai nostri dati*, in *Il Sole 24 Ore*, 27 aprile 2018. <https://www.ilssole24ore.com/art/tecnologie/2018-04-18/apple-rispetta-davvero-privacycloud-foto-che-cosa-succede-nostri-dati-182119.shtml?uuid=AEK7YnaE>. (consultato il 10.09.2021).

¹¹⁸ Redazione Corriere Comunicazioni, *Attacco hacker a Facebook, dati in vendita sul dark web a 3 dollari*, in *Corriere Comunicazioni*, 08.10.2018. <https://www.corrierecomunicazioni.it/privacy/attacco-hacker-a-facebook-dati-in-venditasul-dark-web-a-3-dollari>. (consultato il 10.09.2021).

¹¹⁹ G. ALPA, *L’identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contr. e impr.*, 33, n. 3, 2017, 723 ss.

¹²⁰ S. RODOTÀ, *Introduzione*, in S. NIGER, *Le nuove dimensioni*, cit., X.

¹²¹ Il prof. Guido ALPA, in *La ‘proprietà’*, cit., 15 s., ha osservato che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha distinto la tutela della privacy (art. 7) dalla tutela dei dati personali (art. 8): «anche se si volesse inferire dal testo che si è dato corpo ad un aspetto peculiare della privacy, ... , il legame tra persona, dati e consenso implica una fattispecie diversa da quella originaria come da quella anche più evoluta di riservatezza, perché l’orizzonte dei dati personali è più ampio di quello della vita privata, essendo connesso con l’identità della persona ed essendo inclusivo di tutti quegli aspetti della persona che possono costituire altrettanta cause di discriminazione (art. 21), così come è inclusivo degli aspetti relativi all’integrità fisica e alla salute, alla

Analogamente Sergio Niger ha spiegato che la stessa *privacy* «non è una nozione unificante. Non è cioè, un concetto che esprime esigenze uniformemente e coerentemente diffuse nella storia e nella collettività»¹²². Si tratta, invece, come precisato da Giusella Finocchiaro, «di un concetto e conseguentemente di un diritto ancora fortemente in evoluzione e in corso di definizione»¹²³, che richiede il perdurante interesse di tutti i formanti del diritto e delle diverse branche del sapere scientifico. La fucina di idee e di dibattiti apertasi a metà del Novecento lasciava un segno indelebile.

ABSTRACT

Nei primi anni della Repubblica italiana e con la progressiva attuazione della Costituzione, l'elaborazione giuridica dei diritti della personalità ed il riconoscimento dell'esistenza nell'ordinamento positivo del diritto alla riservatezza catalizzarono l'interesse della *scientia iuris*. Importanti spunti di riflessione furono offerti dalla controversia giudiziaria che coinvolse i discendenti del tenore Enrico Caruso contro il produttore del suo film biografico.

In the first years of the Italian Republic and with the progressive implementation of the Constitution, interest of *scientia iuris* was catalyzed by the legal elaboration of personality rights and the

cultura, alla propensione al consumo e al risparmio, ai gusti e così via». Cfr. S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali diritti quali vincoli*, Roma-Bari, 2014, 31 s.

¹²² S. NIGER, *Le nuove dimensioni*, cit., 27, 37.

¹²³ «Alla complessa evoluzione storica del diritto alla *privacy* corrisponde una pluralità di accezioni di tale diritto: dal diritto ad essere lasciati in pace, al diritto alla tutela della riservatezza, al diritto all'autodeterminazione informativa. In particolare, da quest'ultima caratterizzazione del diritto alla *privacy*, considerata alla luce dell'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nasce il nuovo diritto alla protezione dei dati personali». G. FINOCCHIARO, *Prefazione*, in S. NIGER, *Le nuove dimensioni*, cit., XI. Cfr. G. GIANNONE CODIGLIONE, *La tutela della riservatezza*, in *Manuale di diritto dell'informazione*, cit., 281-310.

recognition of existence in the positive legal system of the right to privacy. Important insights for thought was offered by the judicial controversy that involved the tenor Enrico Caruso's descendants against the producer of his biographical film.

PAROLE CHIAVE

persona, privacy, onore

person, privacy, honor

ANTONELLA SIMONE

Email: asimone@unisa.it

